

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

231° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
2 ^a - Giustizia	»	12
7 ^a - Istruzione	»	18
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	21
10 ^a - Industria	»	23
11 ^a - Lavoro	»	36
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	46

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	49
Riforma amministrativa	»	52

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	60
7 ^a - <i>Istruzione - Pareri</i>	»	63

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	64
---------------------------	-------------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21^a, 0031^o)

Il PRESIDENTE informa che, l'8 novembre 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta la seguente lettera del senatore Luciano Gasperini:

«Illustrissimo Presidente,

come ho annunciato ieri in Aula, mi permetto di inviarLe copia dell'invito a presentarsi, *ex* articolo 375 C.P.P., nonchè del relativo avviso ai difensori, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nel procedimento a carico di numerosi indagati, tra i quali i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti, per le Sue opportune valutazioni, pregandoLa di investire la competente Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della prescitta procedura.

Colgo l'occasione per porgerLe le mie più vive cordialità».

Il Presidente avverte che le questioni sollevate dalla lettera del senatore Gasperini saranno esaminate in una prossima seduta.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 17, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore, nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Anto-

nio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevocchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis.

(R135 000, C21^a, 0045^o)

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 21 ottobre 1997 e proseguito nelle sedute del 30 ottobre, 6 e 7 novembre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Riprende la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori DE CAROLIS, LUBRANO DI RICCO, GRECO ed il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente su questioni interpretative dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

(A008 000, C21^a, 0032^o)

Il PRESIDENTE ricorda che, in occasione dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Michele Florino in relazione al procedimento penale n. 4374/96 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza, alcuni commissari hanno rappresentato l'esigenza che la Giunta, prima di proseguire l'esame nel merito del caso relativo al senatore Florino e di altre eventuali richieste in materia di insindacabilità, svolga una discussione sui criteri generali da seguire per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore VALENTINO ritiene opportuno che la Giunta prosegua l'esame del caso sollevato dal senatore Florino, testè menzionato dal Presidente, alla luce dei criteri seguiti sino a questo momento in ordine alle questioni in materia di insindacabilità. Ritiene infatti che occorra anteporre alla discussione sull'individuazione dei criteri interpretativi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione le deliberazioni sui casi già incardinati presso la Giunta.

Il senatore RUSSO, pur comprendendo i motivi della richiesta formulata dal senatore Valentino, solleva l'obiezione che la Giunta non ha mai individuato criteri univoci per l'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma ha proceduto facendo prevalere, di volta in volta, tesi differenti. Tale fatto è stato inoltre aggravato dalla circostanza che non è costante la presenza di tutti i commissari alle sedute della Giunta, e pertanto facilmente accade che si formino maggio-

ranze occasionali e vengano assunte determinazioni difformi tra loro. Esistono dunque delle profonde contraddizioni nella giurisprudenza della Giunta formatasi in questa legislatura in materia di insindacabilità. È sua opinione che occorra confrontarsi su questo delicato tema, anche al di là dei casi specifici attualmente all'attenzione della Giunta.

Il senatore VALENTINO ritiene che comunque si debba dare atto della tendenza seguita dalla Giunta, di ritenere insindacabili gli atti posti in essere dai componenti delle Camere che abbiano un rapporto con l'esercizio della funzione parlamentare.

Il senatore FASSONE esprime il suo parere contrario alla proposta enunciata dal senatore Valentino. È infatti urgente che la Giunta pervenga all'individuazione di un criterio univoco in materia di insindacabilità per non creare ingiustificate difformità di valutazione tra i casi già esaminati dalla Giunta in questa legislatura e quelli che in futuro si presenteranno. Ricorda inoltre che, per tre deliberazioni assunte dalle Camere in materia di insindacabilità, è stato sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato e che quindi è essenziale affrontare il tema dell'ambito di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, pena la proliferazione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

Il senatore BERTONI, facendo presente di aver sempre condiviso la necessità di individuare criteri generali ai quali la Giunta si deve informare per l'assunzione delle sue determinazioni, ritiene in questo caso opportuno che si attendano le decisioni della Corte Costituzionale sui conflitti di attribuzione in materia di insindacabilità. Così operando la Giunta non verrebbe ad assumere decisioni che potrebbero poi contrastare con le indicazioni fornite dal giudice costituzionale su tale delicata materia. A suo giudizio potrebbe infatti risultare difficile, allo stato, pervenire alla determinazione di un criterio univoco, stanti le differenti posizioni in ordine all'interpretazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, espresse più volte dai componenti la Giunta.

Il senatore GRECO si dichiara favorevole a procedere alla discussione sui criteri generali da applicare in materia di insindacabilità. Suggestisce in proposito di fare riferimento ai principi contenuti in alcune sentenze della Corte Costituzionale, e ricorda di aver formulato – in qualità di componente della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali – la proposta di inserire al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, dopo le parole «nell'esercizio delle funzioni» le altre «o a causa delle funzioni», così da non far sorgere dubbi sull'estensione dell'insindacabilità anche ad eventuali atti posti in essere al di fuori del Parlamento.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa legislatura, il senatore Villone, in occasione dell'esame presso la prima Commissione del Senato dei disegni di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, aveva proposto di elencare gli atti che avrebbero dovuto essere conside-

rati insindacabili, ma prevalse l'opinione che qualsiasi elencazione di atti non avrebbe mai potuto esaurire il campo delle attività parlamentari alle quali può essere riferita la norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore RUSSO osserva come occorra innanzitutto fissare il concetto di esercizio della funzione parlamentare, concetto che dovrebbe, a suo giudizio, restare comunque distinto dallo svolgimento di attività politica in senso lato: a quest'ultima non dovrebbe ritenersi riconducibile la prerogativa sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore VALENTINO manifesta infine il suo assenso alla proposta avanzata dal senatore Bertoni, e ritiene opportuno sospendere l'esame delle questioni in materia di insindacabilità deferite alla Giunta al fine di conoscere le pronunce della Corte Costituzionale che interverranno sui conflitti di attribuzione sollevati dall'autorità giudiziaria avverso alcune deliberazioni delle due Camere.

La Giunta rinvia infine il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

190^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per la solidarietà sociale Turco e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2882) Conversione in legge del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, recante misure di sostegno al reddito per situazioni di crisi occupazionale, nonché altre disposizioni concernenti la stessa materia. Propone, quindi, di formulare un parere favorevole.

La Commissione approva senza discussione.

IN SEDE REFERENTE

(1128) CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il relatore PELLEGRINO prospetta l'opportunità di modificare l'articolo 2 del disegno di legge, tenendo conto delle perplessità già espresse in proposito nella precedente seduta. In particolare, si potrebbe prevedere che i poteri conferiti al presidente della provincia

riguardo ai fondi raccolti dai comitati, siano esercitati esclusivamente in caso di concreto pericolo di destinazione diversa dal fine originario.

Il senatore BESOSTRI concorda sulla modifica indicata dal relatore, ma considera eccessive le formalità previste dall'articolo 1 per la costituzione e la registrazione dei comitati. Replica il relatore PELLEGRINO, osservando che la prescrizione di una scrittura privata autentica non appare invero eccessiva rispetto alle formalità già previste dalla normativa vigente. Al riguardo il presidente VILLONE obietta che l'iscrizione in un registro pubblico costituisce tuttavia un obbligo di un certo peso. Il senatore BESOSTRI rammenta che in alcune regioni i tentativi di formalizzare ulteriormente la costituzione e l'attività dei comitati non hanno avuto successo. Il senatore PINGGERA rileva che l'autenticazione della scrittura privata può essere affidata anche agli uffici comunali, mentre per l'iscrizione al registro pubblico sarebbe sufficiente la relativa notificazione; d'altra parte, si potrebbe prevedere una cancellazione d'ufficio dal registro, in caso di persistente carenza di attività protratta per un certo periodo. Il senatore MAGGIORE si dichiara contrario ad istituire un pubblico registro dei comitati, considerando adeguate le disposizioni vigenti. Il relatore PELLEGRINO precisa che mentre il disegno di legge tenderebbe ad escludere la sussistenza di semplici comitati di fatto, in una ipotesi intermedia, da lui propugnata, ai comitati di fatto si aggiungerebbero nell'ordinamento quegli organismi costituiti secondo le prescritte formalità e controllati quanto alla destinazione dei fondi. Ad avviso del presidente VILLONE, un obbligo legale di costituzione formale e di registrazione avrebbe comunque un effetto generale e il condivisibile intento di colpire gli abusi potrebbe realizzare una certa compressione della libertà associativa. Secondo il senatore ANDREOLLI le formalità introdotte dalla normativa in esame sarebbero eccessive. Il senatore ROTELLI rammenta che alcuni statuti comunali già prevedono forme di iscrizione a pubblici registri dei comitati costituiti per determinate finalità, come ad esempio i servizi sociali: l'iscrizione prescritta dal disegno di legge sarebbe ulteriore e riferita ad una sede istituzionale impropria, come la provincia.

Il presidente VILLONE riassume le riserve esposte sul conto del disegno di legge, di cui appare condivisa la finalità di trasparenza, ma contestato l'effetto di eccessiva formalizzazione. Gli abusi riscontrati nell'esperienza concreta, d'altra parte, potrebbero essere contrastati anche con la normativa vigente.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, che ha sottoscritto il disegno di legge, prende atto del consenso determinatosi nella Commissione sullo scopo della normativa in esame e si dichiara disponibile a modifiche e miglioramenti; ricorda, quindi, che in alcune realtà, soprattutto nelle regioni meridionali, vi è un diffuso ricorso strumentale alla forma giuridica del comitato per la raccolta di fondi, che sovente dissimula attività illecite.

Il senatore ROTELLI insiste nel ritenere prioritaria la corretta individuazione della sede istituzionale alla quale riferire gli obblighi di registrazione.

Il relatore PELLEGRINO reputa non pienamente fondate alcune obiezioni rivolte al disegno di legge: ricorda che nell'esperienza si sono sedimentate forme di raccolta di fondi, ad esempio per festività ricorrenti, la cui gestione è sottratta a qualsiasi forma di controllo. Richiama inoltre l'attenzione sulle disposizioni del codice civile che regolano attualmente la costituzione e l'attività dei comitati: da tale normativa si desume un principio di formalizzazione, che sarebbe solo lievemente aggravato dalle norme in esame, ai fini di controllo più volte evocati.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi di fissare per le ore 13 di mercoledì 26 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto concernente le modalità organizzative e di funzionamento del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (n. 171)

(Parere al Ministro per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 28 agosto 1997, n. 285: favorevole)
(R139 b00, C01^a, 0011^o)

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che la legge n. 285 del 1997, all'articolo 8, ha previsto l'istituzione di un servizio di informazione, consulenza e monitoraggio per la realizzazione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, perseguiti dalla stessa legge. Dopo aver illustrato analiticamente il contenuto dello schema di decreto, ne rileva la conformità alle norme legislative e raccomanda la formulazione di un parere favorevole.

La senatrice PASQUALI aderisce alla proposta ed esprime apprezzamento per l'intensificazione degli interventi pubblici a favore dell'infanzia.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto recante ripartizione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (n. 173)

(Parere al Ministro per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285: favorevole)
(R139 b00, C01^a, 0012^o)

La relatrice BUCCIARELLI esprime anzitutto il proprio apprezzamento per la relazione tecnica e lo studio preparatorio allegati allo sche-

ma di decreto, che hanno consentito di approfondire preventivamente tutte le implicazioni conseguenti alla determinazione dei parametri fissati dalla legge per la suddivisione del fondo. Dopo aver indicato i diversi criteri di ripartizione, di natura territoriale, demografica e sociale, illustra la composizione delle due tabelle allegate allo schema di decreto, e propone infine di esprimere un parere favorevole.

Concorda il senatore GUERZONI, il quale chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo circa la possibilità per le regioni di includere anche i comuni cui è riservata una quota del fondo tra quelli destinatari di ulteriori interventi determinati dalle stesse regioni.

Risponde il ministro TURCO, esprimendo la propria gratitudine alla relatrice e alla Commissione per la sollecitudine dimostrata nell'esaminare gli schemi di decreto predisposti in attuazione della legge n. 285 del 1997: dopo aver ricordato che i criteri di ripartizione del fondo sono determinati dalla stessa legge, precisa che una volta assegnata la quota ai comuni riservatari, le regioni possono prevedere ulteriori interventi anche per quelle stesse città. Ribadisce infine il proprio apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla Commissione, nelle sue componenti di maggioranza e di opposizione, nonché dal Presidente e dalla relatrice, riguardo alla tempestiva attuazione della legge.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DI ATTI DEL GOVERNO
(A007 000, C01^a, 0066^o)

La senatrice BUCCIARELLI auspica che in futuro vi sia una sostanziale riduzione dei rinvii a ulteriori procedure parlamentari, da parte delle nuove leggi, per la formulazione di pareri sugli atti di esecuzione: si tratta, infatti, di un fenomeno che è cresciuto enormemente, complicando il lavoro parlamentare, senza risultati apprezzabili per la qualità della legislazione e l'efficacia della sua attuazione.

Il presidente VILLONE ricorda l'indirizzo restrittivo più volte espresso dalla Commissione sia riguardo alla previsione di pareri su atti del Governo sia quanto all'istituzione di apposite commissioni bicamerali.

Il senatore PELLEGRINO condivide l'auspicio della senatrice Bucciarelli e osserva che la tendenza a reiterati interventi del Parlamento nella produzione normativa, fino alla fase di attuazione, appartiene a una fase istituzionale e politica ormai in via di superamento: ritiene, infatti, che la logica dell'alternanza politica e del sistema elettorale maggioritario comporti un minor grado di concertazione tra maggioranza e opposizione, che si dovrebbe manifestare anche con un ricorso più selet-

tivo ai pareri parlamentari su atti del Governo, da mantenere preferibilmente per il controllo sulla delegazione legislativa. Rileva, inoltre, che una delle motivazioni addotte a suo tempo per la proliferazione di pareri parlamentari su atti amministrativi, riferita alla possibilità di escludere di conseguenza il controllo giurisdizionale, è ormai da ritenere infondata, dato che la stessa giurisprudenza amministrativa si estende anche ai casi di atti amministrativi adottati previa consultazione delle Commissioni parlamentari.

Il senatore BESOSTRI ricorda che in alcuni casi il parere parlamentare è stato particolarmente utile per correggere impostazioni erronee conferite in un primo momento dal Governo ad alcune misure di attuazione: al riguardo cita il caso del recente schema di regolamento in tema di esecuzione di sentenze di condanna per danno erariale.

Il senatore PASSIGLI sostiene che l'indiscutibile proliferazione dei casi di parere parlamentare su atti anche di natura amministrativa non appare in contraddizione con il principio elettorale maggioritario, nè con la logica dell'alternanza nell'esercizio del governo: la formazione di maggioranze durature, infatti, determina proprio l'esigenza di controlli incisivi da parte del Parlamento, a tutela delle opposizioni, anche per ovviare agli inconvenienti più diffusi nel processo di delegazione legislativa.

Il presidente VILLONE ritiene comunque inderogabile la qualità di controllo propria delle procedure in questione, che invece sovente dissimulano una sorta di prosecuzione dell'*iter* legislativo.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

199 Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*La seduta inizia alle ore 15,15.**Interviene il Ministro per le pari opportunità Finocchiaro.***IN SEDE DELIBERANTE***(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari**(159) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari**(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 5 novembre scorso.

Prende la parola sull'ordine dei lavori il senatore GRECO il quale esprime forti riserve sulla congruità della sede deliberante per i disegni di legge in titolo; in particolare non rinviene traccia di una decisione in tal senso della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il presidente ZECCHINO precisa che i disegni di legge nn. 72 e 159, inizialmente assegnati in sede referente, hanno subito un mutamento di sede per connessione con il disegno di legge del Governo n. 2675, il quale, presentato al Senato dopo che l'esame in sede referente dei due precedenti provvedimenti era stato avviato nella seduta del 24 luglio scorso, era stato assegnato alla Commissione in sede deliberante il successivo 25 luglio. Ricorda che la Commissione è pertanto destinataria delle decisioni di assegnazione nella sede che viene stabilita dal presidente del Senato.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore RUSSO, con riferimento particolare al disegno di legge n. 72, rileva che esso costruisce fattispecie di particolare flessibilità intese a fornire strumenti per intervenire su situazioni di patologia familiare che nelle procedure attualmente previste dalla legislazione vigente o non rinvencono una tutela rapida ed efficace oppure mancano di una configurazione adeguatamente calibrata rispetto agli effetti voluti. Si possono così affrontare sia casi di patologia temporanea ma non gravi in misura tale da determinare l'insuperabilità del conflitto all'interno della famiglia, sia adottare provvedimenti urgenti e provvisori che portano a porre rimedio a situazioni di estremo disagio rispetto alle quali i tempi necessari per consumare i passaggi previsti dalle cause di separazione appaiono sovente troppo lunghi. Un giudizio estremamente positivo è dato dal senatore Russo anche in merito alla gradualità del contenuto dell'ordine di protezione previsto dall'articolo 3 del provvedimento. Passando, poi, al disegno di legge presentato dal Governo, l'oratore mette in luce come aspetto di particolare valenza positiva l'introduzione dell'ordine di allontanamento come misura cautelare personale. Si tratta, infatti, di un'alternativa estremamente vantaggiosa rispetto alla custodia cautelare in carcere attualmente unico rimedio alle situazioni di patologia familiare in cui è costante il pericolo della reiterazione dell'abuso. Altrettante positive valutazioni l'oratore riferisce alla configurazione del provvedimento di allontanamento dall'abitazione adottato in sede civile su istanza di parte mentre esprime perplessità in merito all'articolo 2, comma 2, il quale, in caso di convivenza prevede che l'ordine di allontanamento può essere emesso – tra l'altro – qualora la parte lesa sia titolare di un diritto reale o di un diritto di godimento sulla casa familiare. Chiede inoltre chiarimenti circa l'articolo 1 del disegno di legge n. 2675, introduttivo di un articolo 283-*bis* sull'allontanamento dalla casa familiare, in particolare laddove esso attribuisce al giudice anche la possibilità di prescrivere il pagamento periodico di un assegno al coniuge o al convivente in favore dei figli conviventi, minori ovvero maggiorenni non autosufficienti fissando le modalità del versamento. Non è infatti chiaro se la prescrizione dell'assegno periodico debba essere o meno contestuale all'adozione della misura che dispone l'allontanamento dalla casa familiare. Fra gli altri aspetti messi in luce dall'oratore è poi l'esigenza di meglio precisare il comma 6 dell'articolo 2 in relazione al successivo comma che, in ordine alla domanda di allontanamento, fa riferimento agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Conclude ribadendo il proprio giudizio positivo sui provvedimenti e rivolgendo un pressante invito all'opposizione a non ostacolarne il cammino, contribuendo invece in maniera costruttiva con la presentazione di emendamenti.

Il senatore VALENTINO ritiene che – nonostante le argomentazioni emerse dalla discussione – la Commissione non possa approvare i disegni di legge in sede deliberante ma debba svolgere un'approfondita istruttoria in sede referente, che lasci quindi all'Assemblea l'ultima

parola al riguardo, formalizzando la richiesta di rimessione all'Assemblea dei provvedimenti in titolo.

Il presidente ZECCHINO accerta, quindi, che la richiesta è sostenuta dal prescritto numero di senatori ed avverte che il prosieguo del dibattito si svolgerà nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – *Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(159) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari*

(2675) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

(Esame congiunto e rinvio)

Si riprende in sede referente l'esame dei provvedimenti in titolo rimessi all'Assemblea e, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di acquisire la fase procedurale precedente.

La senatrice SALVATO esprime il proprio disaccordo rispetto alla scelta di rinunciare alla sede deliberante, pur non nascondendo il proprio disagio rispetto al modo di procedere della Commissione che segue ritmi di lavoro apparentemente disordinati e frequentemente non riesce a concludere provvedimenti importanti dopo averli iniziati. In particolare tale osservazione la senatrice Salvato riferisce ai disegni di legge sullo sfruttamento sessuale dei minori, A.S. n. 2625 e collegati, che, già iniziati nella sede deliberante, non sono stati ancora varati dalla Commissione.

Il presidente ZECCHINO chiarisce che il disegno di legge n. 2625 richiede il parere della Commissione bilancio e pertanto non è stato possibile metterlo all'ordine del giorno durante l'esame della manovra finanziaria. Per raggiungere tale risultato solo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari avrebbe potuto consentire una deroga ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, determinazione che la Conferenza dei presidenti ha peraltro assunto per altri disegni di legge di competenza della Commissione giustizia e che per tale motivo hanno potuto essere iscritti all'ordine del giorno della Commissione stessa.

Il senatore CIRAMI sottolinea che il dibattito sulla materia sottesa ai provvedimenti in titolo si era avviata nella sede referente, a riprova di una diversa valutazione iniziale.

Il presidente ZECCHINO si ricollega a quanto da lui già fatto osservare rispondendo al senatore Greco nella precedente fase procedurale.

Il senatore FOLLIERI sottolinea che le innovazioni proposte con i disegni di legge in titolo rappresentano indiscutibilmente un intervento urgente e necessario e che, in particolare, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare di colui che ha tenuto la condotta pregiudizievole costituisce, in concreto, uno strumento in grado di coniugare l'esigenza di assicurare una tutela adeguata a chi è stato vittima di tale condotta con quella di evitare che l'unica misura praticabile ed efficace a tali fini sia quella particolarmente grave della custodia cautelare in carcere.

Con specifico riferimento al disegno di legge n. 2675 va sottolineato peraltro come non appaia pienamente convincente la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, dovendosi rilevare al riguardo che l'attuale normativa processuale non prevede più la figura della «parte lesa», bensì quella della «persona offesa», mentre non appare opportuna la collocazione sistematica della modifica che, con tale disposizione, si vorrebbe introdurre nell'articolo 77 del codice di procedura penale. L'oratore giudica in sintesi sostanzialmente superflua la previsione di cui al citato comma 1 dell'articolo 1, ritenendo invece importante sottolineare che, con il comma 2 dello stesso articolo, viene introdotta una vera e propria nuova misura cautelare, coercitiva personale nel codice di procedura penale. Si tratta conseguentemente di uno strumento che potrà essere utilizzato solo ricorrendo le condizioni e le esigenze previste negli articoli 273, 274 e 280 dello stesso codice di rito, non potendosi peraltro neppure escludere che, a fronte della maggiore o minore gravità delle situazioni prese in considerazione, il giudice possa ritenere opportune e quindi disporre misure cautelari di tipo diverso da quella dell'allontanamento dalla casa familiare.

Dopo avere espresso una valutazione in linea di massima positiva per quanto concerne la previsione dell'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 2675, il senatore Follieri giudica invece non condivisibile la scelta della rimessione in Assemblea dei provvedimenti in esame e preannuncia fin da adesso su di essi il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare italiano.

La senatrice SCOPELLLITI sottolinea di non avere appoggiato la proposta di rimessione all'assemblea avanzata dal senatore Valentino in quanto, pur non condividendo le valutazioni espresse dal senatore Follieri sui provvedimenti in titolo, ritiene però che essi rappresentino comunque una buona base di partenza per affrontare il problema della violenza nelle relazioni familiari, violenza della quale troppo spesso sono le donne ad essere vittime. Indubbiamente la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può opportunamente consentire di evitare il ricorso alla custodia in carcere nei casi in cui questa rappresenterebbe un intervento non solo sproporzionato, ma talvolta controproducente anche per lo stesso familiare o per gli stessi familiari vittime della violenza. A questo proposito va evidenziato che il contenuto della nuova misura appare senz'altro coerente con l'esigenza di permettere un intervento rapido ed efficace in situazioni difficili e delicate. Con specifico riferimento all'azione civile deve però rilevarsi che il disegno di legge governativo

delinea uno strumento dalla portata incerta e che non risulta adeguatamente definito il presupposto del grave pregiudizio per l'integrità psicofisica e per la libertà dell'altro coniuge o convivente. Si attribuisce così al giudice civile una possibilità di intervento incisiva e particolarmente ampia che non appare collegata ad una fattispecie adeguatamente tipizzata. L'attribuzione di un simile potere al giudice civile potrebbe portare ad eludere il vaglio più rigoroso al quale, in sede penale, sarebbe subordinata l'irrogazione di una misura coercitiva personale.

In merito poi all'articolo 4 del disegno di legge, si tratta di una previsione nella quale rientrerebbero anche le situazioni in cui i problemi all'interno del nucleo familiare sono determinati dai comportamenti dei figli tossicodipendenti. È questo un problema di estrema gravità che non può essere risolto sulla base di una disposizione di poche righe e priva di chiarezza e che invece necessita di un approfondimento volto a specificare meglio quali possano essere le misure e gli strumenti più idonei per affrontare casi di questo tipo.

Il senatore CORTELLONI ritiene indubbiamente interessanti e meritevoli di attenzione i provvedimenti in esame, mentre sottolinea che alcuni aspetti degli stessi suscitino non trascurabili perplessità. In particolare la nozione di grave pregiudizio per l'integrità psicofisica di cui all'articolo 2 del disegno di legge n. 2675 nonché la previsione, di cui al comma 3 dello stesso articolo, che individua nel tribunale del luogo di domicilio dell'istante il foro competente a decidere sulla domanda con cui si chiede l'allontanamento dalla casa familiare. L'oratore richiama quindi l'attenzione sul fatto che non appare chiara la differenza tra il contenuto del provvedimento che può essere adottato dal giudice civile e il provvedimento che può essere adottato, invece, in sede penale, mentre vanno manifestate ulteriori perplessità per ciò che concerne la formulazione del comma 5 dell'articolo 2 del citato disegno di legge n. 2675.

Il senatore GRECO evidenzia come l'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo permetterà un maggiore approfondimento dei profili problematici inerenti agli stessi. Va peraltro sottolineato che alcuni aspetti suscitano significative perplessità. In particolare, andrebbe accolta con cautela la previsione di una nuova misura coercitiva personale e dovrebbe maggiormente riflettersi su una sua possibile applicazione estensiva e sul rischio di un abuso e di un'utilizzazione strumentale della stessa. A questo riguardo, appare evidente la necessità di assicurare maggiori garanzie ai cittadini, ad esempio prevedendo, tra l'altro, analogamente a quanto avvenuto in occasione della recente riforma del reato di abuso di ufficio con la modifica dell'articolo 289 del codice di procedura penale, che misure cautelari incidenti in maniera significativa sui diritti dei singoli cittadini possono essere adottate solo dopo che ha avuto luogo l'interrogatorio della persona interessata. Più in generale, il senatore Greco sottolinea che proprio su temi come quello delle garanzie sarebbe auspicabile una maggiore attenzione e più giustificato ricorso a strumenti come la sede deliberante.

Ritiene infine condivisibili le osservazioni svolte dalla senatrice Scopelliti in merito all'articolo 4 del disegno di legge n. 2675.

Il senatore MELONI, dopo aver richiamato l'attenzione sulla diffe-
rente portata dei disegni di legge n. 72 e n. 159, da un lato, e n. 2675
dall'altro, sottolinea l'esigenza di approfondire alcuni aspetti specifici
come quelli legati ai problemi che possono nascere qualora la misura
dell'allontanamento dalla casa familiare incida in contesti di profondo
degrado economico e morale. In tali casi è, infatti, concreto il rischio
che una simile misura potrebbe talvolta aggravare se non pregiudicare
definitivamente una determinata situazione familiare. Indubbia è poi la
necessità di una attenta riflessione anche sui problemi legati all'assenza
di un giudice specificamente competente per la materia familiare, men-
tre va rilevato che nei provvedimenti in esame manca la previsione di
una possibile mediazione da parte dei servizi sociali che consentirebbe
forse, in alcune ipotesi, di evitare il ricorso a soluzioni che rischiano di
essere più dirompenti. Il senatore Meloni prosegue quindi il suo inter-
vento riferendosi ai profili sottesi all'articolo 4 del disegno di legge
n. 2675 e rilevando, infine, la necessità che venga chiarito se il rinvio
all'articolo 388 del codice penale, contenuto nell'articolo 5 dello stesso
disegno di legge, valga esclusivamente ai fini della determinazione della
pena o anche a quelli della procedibilità a querela di parte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per
un'ulteriore seduta, giovedì 20 novembre 1997, alle ore 15, per il segui-
to dell'esame dei disegni di legge nn. 72, 159 e 2675.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRE- SENTANTI DEI GRUPPI (R029 000, C02^a, 0011^o)

Il presidente avverte che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappre-
sentanti dei gruppi parlamentari, già convocato per oggi, avrà luogo do-
mani, 19 novembre, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 16,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

145^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario BORDON risponde all'interrogazione n. 3-01314 del senatore Bucciero, sui termini stabiliti con la circolare n. 2249 del 1997, attuativa del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 1997, n. 203, concernente gli interventi a tutela del patrimonio culturale, bibliografico ed archivistico, nella quale – ricorda il Sottosegretario – si lamenta la ristrettezza dei tempi entro cui gli interessati hanno dovuto far pervenire le richieste di contributo e si rileva una scarsa considerazione delle modificazioni apportate al decreto-legge n. 117 in sede di conversione parlamentare. Quanto al primo aspetto, egli fa osservare che la fissazione di un termine oggettivamente ravvicinato è dovuta alla necessità di rispettare un'altra scadenza, prevista dallo stesso decreto-legge n. 117, relativa all'adozione del Piano straordinario di interventi. Ricorda tuttavia che il termine suddetto riveste natura meramente ordinatoria.

Quanto al secondo aspetto, esprime l'opinione che le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge non abbiano innovato sostanzialmente il testo originario del provvedimento: la principale modifica riguarda infatti il comma 2 dell'articolo 1, prevedendo un particolare regime di tutela per i beni già appartenenti ad enti ecclesiastici, tutela che deve avvenire in conformità con l'intesa tra lo Stato italiano e la Conferenza episcopale italiana sulla protezione del patrimonio artistico.

Sulla base di tali considerazioni, il Governo non ritiene opportuna una proroga del termine per la predisposizione degli adempimenti necessari all'accesso ai contributi, onde evitare ritardi nella predisposizione definitiva del Piano di interventi. Nè il Governo ritiene di dover apportare alcuna modifica al testo della circolare n. 2249, già emanata.

Il senatore BUCCIERO si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, ricordando che, oltre a quella ricordata dal Sottosegretario, il Parlamento aveva approvato un'altra modifica al decreto-legge n. 117, relativa alla tutela del patrimonio bibliografico anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio. Si tratta, ricorda, di una modifica di cui egli stesso si era fatto promotore, avendo tra l'altro presentato sull'argomento un disegno di legge specifico, successivamente dichiarato assorbito nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 117. Egli esprime pertanto il più vivo disappunto per l'operato del Governo che, nella predisposizione della circolare n. 2249, non ha tenuto conto di una importante modifica apportata dal Parlamento al testo originario del decreto-legge, nè ritiene ora di operare gli indispensabili aggiustamenti. La fissazione di tempi così brevi per la predisposizione dei necessari adempimenti alimenta peraltro il sospetto che si intendano privilegiare i soggetti pubblici, più facilmente in grado di conoscere in anticipo le intenzioni del Governo. I soggetti privati possessori di rilevanti beni bibliografici risultano infatti ingiustamente discriminati dalla circolare in questione, non avendo certamente avuto il tempo, nei pochi giorni a disposizione, di raccogliere tutta la documentazione necessaria per l'accesso ai contributi. Pur essendo buona parte del patrimonio bibliografico nazionale in mano ai privati, essi non sono dunque stati messi in condizione di utilizzare un importante strumento di tutela approvato dal Parlamento.

In una breve interruzione il sottosegretario BORDON ribadisce che il breve termine fissato dalla circolare è connesso ad una scadenza di legge e riveste comunque carattere esclusivamente ordinatorio.

Il senatore BUCCIERO conclude la propria replica osservando che la natura del termine fissato non ha alcun rilievo giuridico e stigmatizzando ancora una volta la grave discriminazione compiuta dal Governo a danno dei soggetti privati.

Il sottosegretario ROCCHI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01074 del senatore Brignone, sui progetti di sperimentazione assegnati dal Governo a partire dall'anno scolastico 1997-1998, precisando che i progetti autorizzati dal Ministero non si configurano come vere e proprie sperimentazioni, ma come mere prefigurazioni della autonomia prevista dalla legge n. 59 di quest'anno, in attesa della sua piena realizzazione attraverso i regolamenti attuativi. Il Ministero, su richiesta dei consigli di classe e dei genitori, ha cioè autorizzato alcune nuove esperienze che, muovendosi nella stessa direzione delle cosiddette «sperimentazioni Brocca», consentissero di verificare in concreto le potenzia-

lità insite nella prospettiva della autonomia e ne anticipassero per alcuni versi i contenuti. Mette quindi a disposizione dell'interrogante una analitica risposta, redatta dagli uffici del Ministero, alla interrogazione presentata.

Il senatore BRIGNONE prende atto della risposta lamentando tuttavia che l'operato del Governo pone in dubbio il ruolo stesso del Parlamento. La realizzazione di rilevanti riforme in via amministrativa rischia infatti, come già rilevato in altre occasioni, di travalicare la funzione parlamentare. Nel corso dell'esame del disegno di legge istitutivo di un fondo per l'offerta formativa (atto Senato n. 2722), ricorda, aveva ad esempio avuto modo di rilevare che la previsione di un coacervo di finalità da realizzare attraverso il suddetto fondo senza l'indicazione di un ordine logico o di priorità attribuiva al Ministero eccessivi margini di autonomia e discrezionalità. Anche in questo caso, il Governo ha operato completamente al di fuori di qualunque indicazione o direttiva parlamentare. Si impone quindi l'esigenza di conoscere nel dettaglio i criteri adottati nell'autorizzare le suddette sperimentazioni, onde fugare ogni dubbio in ordine ad eventuali, immotivati privilegi a favore di alcune istituzioni scolastiche rispetto ad altre.

Il sottosegretario ROCCHI precisa che il Ministero ha privilegiato gli istituti che avevano in passato dato prova delle necessarie capacità, cercando di rispettare un'equa distribuzione territoriale e senza privilegiare alcuna sigla sindacale. Avverte comunque che il testo scritto da lei consegnato – che auspica possa essere allegato al resoconto stenografico della seduta – risponde puntualmente a tutte le questioni sollevate dal senatore Brignone. Fornisce quindi assicurazioni in ordine alla trasmissione dell'elenco delle sperimentazioni autorizzate.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

134ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per i trasporti e la navigazione Soriero.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di *Addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0012ª)

Riprende l'esame, sospeso il 5 novembre scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore VEDOVATO, il quale osserva che il provvedimento in esame si pone in continuità rispetto al piano di impresa delle Ferrovie dello Stato, nel quale è ravvisata la necessità di un adeguamento delle infrastrutture ferroviarie nazionali entro il 2001. Il piano in questione sottolinea correttamente la esigenza di fornire una risposta adeguata alla domanda di trasporto ferroviario, sia dei passeggeri che delle merci. In tale ambito occorre ovviamente anche una revisione strategica del ruolo degli interporti intermodali.

Nel merito, appare positivo il fatto che l'*Addendum* contenga stanziamenti adeguati per gli scali merci, ma occorrerebbe meglio specificarne la destinazione. Andrebbe altresì rivista l'indicazione dei vari scali contenuta nel provvedimento, essendo alcuni di questi ormai abbandonati.

Si sofferma poi sull'importanza della prossima apertura dello scalo aeroportuale di Milano Malpensa ed a tale proposito ritiene indispensabile intervenire per migliorare il collegamento tra Novara e la Malpensa

nonchè il nodo ferroviario di Novara. Sottolinea infine l'importanza dello stanziamento destinato al materiale rotabile per il trasporto regionale.

Il senatore LO CURZIO, osserva che, nonostante i numerosi impegni in precedenza assunti dal Governo, non figura nel provvedimento in esame alcuno stanziamento per il raddoppio del binario nel tratto da Catania a Siracusa (il doppio binario si ferma infatti nei pressi di Catania). A tale riguardo, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo e suggerisce al relatore Carpinelli di inserire nello schema di parere una indicazione in tal senso.

Il senatore VERALDI osserva che non è più necessario elaborare lo studio di fattibilità e la progettazione della prima fase della realizzazione della linea veloce Salerno-Reggio Calabria, essendo tali adempimenti già stati svolti dalle Ferrovie dello Stato spa. È opportuno pertanto interpretare la destinazione dei 90 miliardi indicata nel provvedimento come finalizzata alla realizzazione dei primi lotti funzionali relativi al raccordo con Catanzaro.

Per quanto riguarda l'impiego del materiale rotabile per il trasporto metropolitano e regionale, ricorda che gli indirizzi della società sono nel senso di acquisire forniture di tre pendolini da impiegare sulle linee ioniche, sarde e molisane, di ventuno treni di media percorrenza per le aree di Reggio Calabria, Bari e Napoli e di riadattare le carrozze già esistenti alle esigenze del trasporto regionale. Per quanto attiene agli investimenti aggregati per le regioni meridionali, la società adotterà, come criterio di ripartizione degli interventi, quello della valutazione della funzionalità, destinando maggiori risorse alle regioni più deficitarie.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 19 novembre, alle ore 14.30, con lo stesso ordine del giorno della presente seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

111ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Ladu.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI informa che alcuni degli emendamenti presentati al decreto-legge in titolo sono stati inviati per il prescritto parere alla 5ª Commissione permanente, che non potrà esprimersi nella giornata di oggi. Nell'annunciare che si passerà intanto all'esame degli ordini del giorno, illustra il seguente ordine del giorno, cui aggiungono firma il relatore LARIZZA, nonché i senatori DE CAROLIS, DE LUCA Athos, FIORILLO e ZILIO:

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione,

atteso che la fase di incentivazione alla rottamazione, indirizzata a sostenere il settore automobilistico stretto da una particolare crisi congiunturale, deve essere intesa come temporanea e straordinaria e perciò non ripetibile;

preso atto della necessità di provvedere ad una uscita graduale dal sistema di incentivi alla rottamazione, per evitare che una interruzione

ne secca di tale tipologia di intervento produca contraccolpi tali da vanificarne i risultati positivi raggiunti;

considerata la necessità di promuovere nel settore dell'auto processi di innovazione di processo e di prodotto, finalizzati a migliorare la qualità e l'innovazione di prodotto, a partire dalla qualità dei materiali, nonchè in ordine alla sicurezza attiva e passiva, alla riduzione del consumo dei carburanti, all'impatto e riciclaggio dei materiali, recuperando così il ritardo accumulato con i concorrenti esteri;

impegna il Governo

a collocare il provvedimento della rottamazione delle auto e dei motocicli in un ambito di straordinarietà, per cui esaurita la fase del provvedimento e della proroga, ormai necessaria in entrambi i settori per una uscita meno traumatica possibile da questo sistema, tale strumento non verrà reiterato ulteriormente; salvo casi di impatto socio-ambientale;

a realizzare, facendosi parte attiva in sede di Unione europea, una politica dei trasporti e della mobilità delle persone e delle merci, che indirizzi scelte in direzione del trasporto collettivo ed in questo ambito alla diffusione di mezzi di trasporto a combustione non inquinante o a basso tasso di inquinamento;

ad attuare politiche industriali indirizzate a sviluppare nel settore un processo di miglioramento della qualità delle produzioni, con particolare riguardo alla sicurezza, alla riduzione dei consumi, al riciclaggio dei materiali;

ad utilizzare le maggiori entrate, derivanti dalle nuove immatricolazioni di auto, per il sostegno delle piccole e medie imprese».

(0/2866/1/10ª)

CAPONI

Il sottosegretario LADU si impegna ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, che è approvato dalla Commissione.

Il senatore COLLINO illustra il seguente ordine del giorno di tenore analogo a quello già accolto in sede di esame presso la Camera dei deputati:

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione,

considerato che gli incentivi per la rottamazione di cui al presente provvedimento sono rivolti unicamente al settore automobilistico e che tale situazione crea squilibrio tra i vari settori produttivi;

impegna il Governo

ad assumere immediate iniziative a sostegno delle piccole e medie imprese del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, anche avvalendosi dei poteri ministeriali, per assicurare un sostegno finanziario

per l'ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese (leggi nn. 317 del 1991 e 341 del 1995) prevedendo la diminuzione della soglia di accesso al finanziamento;

a prevedere un approfondimento in sede di Commissione dei 30 del testo definitivo sulla normativa fiscale con particolare riferimento all'IRAP relativamente all'indebitamento sugli interessi per gli investimenti;

a dare puntuali ed immediate notizie sulle ricadute occupazionali delle norme sulla rottamazione».

(0/2866/2/10ª)

COLLINO, PONTONE, TURINI, DEMASI

Dopo che il relatore LARIZZA ha dichiarato di uniformarsi all'atteggiamento del Governo, il sottosegretario LADU si impegna ad accogliere l'ordine del giorno n. 2, che è approvato dalla Commissione. Con riferimento ad esso il Sottosegretario riferisce che il ministro Bersani si è già attivato, sulla base dell'analogo impegno assunto presso la Camera dei deputati nel corso dell'*iter* del decreto-legge in titolo, come risulta dalla lettera da lui inviata in data di oggi ai Presidenti del Senato e della Camera, di cui dà conto.

Il senatore Athos DE LUCA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione,

richiamato l'ordine del giorno del Senato del 23 luglio 1997 che tra l'altro impegna il Governo ad agire in campo internazionale per la riduzione delle emissioni di gas di serra entro il 2010 del 15 per cento e entro il 2005 del 7,5 per cento;

considerato che la riduzione degli inquinanti atmosferici costituisce una priorità per la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini;

impegna il Governo

a inserire nell'emanando decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge priorità per l'erogazione dei contributi che considerino i seguenti fattori:

a) rispetto delle norme californiane ZEV (*zero emission vehicle*) e ULEV (*ultra law emission vehicle*) in materia di emissioni;

b) auto ibride;

c) auto con motori termici ad alto rendimento superiore comunque al 30 per cento;

d) consumi inferiori a 7 litri per 100 Km;

e) utilizzo di combustibili alternativi alle benzine;

impegna inoltre il Governo

a riconoscere i contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, anche per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, nonché per gli acquisti di imprese esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo».

(0/2866/3/10^a)

DE LUCA Athos

Il relatore LARIZZA dichiara che intende uniformarsi all'atteggiamento del Governo.

Il sottosegretario LADU si impegna ad accogliere l'ordine del giorno n. 3, ove ripresentato in Assemblea, come raccomandazione, limitatamente alla prima parte, mentre non ritiene di potersi impegnare ad un ampliamento dei soggetti cui vengono riconosciuti i contributi, in carenza della necessaria copertura finanziaria.

Esaurito l'esame degli ordini del giorno, il presidente CAPONI propone che, in attesa del parere della 5^a Commissione permanente, si passi all'illustrazione degli emendamenti, rinviandone la discussione e la votazione alla seduta già convocata per domani.

Il senatore WILDE chiede che anche l'illustrazione degli emendamenti venga rinviata a domani.

Sulla questione si apre una breve discussione, a conclusione della quale – poichè i rappresentanti della Lega Nord per la Padania indipendente dichiarano che non intendono illustrare gli emendamenti nella seduta odierna – gli emendamenti a firma dei senatori Wilde e Lago vengono dati per illustrati.

Il senatore ASCIUTTI illustra gli emendamenti 1.1, soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1; 1.2, teso a condizionare le agevolazioni all'acquisto di autoveicoli con un consumo di carburante inferiore a quello previsto dal testo del decreto, stimolando così la produzione di veicoli meno inquinanti; 1.3, teso ad eliminare dal comma 2 dell'articolo 1 la dizione « fino all'importo massimo»; 1.4, con cui si prevede la previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per l'adozione del decreto del Ministro dell'industria previsto dal secondo comma dell'articolo 1; 1.5, teso ad eliminare le agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a gas petrolifero liquefatto, da considerarsi più inquinante rispetto ad altri tipi di carburante.

Il senatore Athos DE LUCA da per illustrato l'emendamento 1.6, cui aggiunge firma il senatore DE CAROLIS.

Il presidente CAPONI rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2866**al testo del decreto-legge**

Articolo 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «predetto articolo 29» aggiungere le seguenti: «commi 1, 2, 3, 4 e 5».

1.16

WILDE, LAGO

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «per gli acquisti» fino a: «sette litri».

1.1

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) fino a lire un milione per consumi compresi fra 5 e 7 litri;

b) fino a lire un milione duecentocinquantamila per consumi inferiori a 5 litri».

1.2

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) fino a lire un milione duecentocinquantamila per i consumi fino a 7 litri;

a-bis) fino a lire un milione per consumi da 7 a 8 litri;

a-ter) fino a lire settecentocinquantamila per consumi da 8 a 9 litri».

1.7

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) fino a lire cinquecentomila per consumi compresi fra 6 e 7 litri;».

1.23

WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un milione duecentocinquantomila» con la seguente: «cinquecentomila».

1.8

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) fino a lire 500.000 per i consumi oltre i 9 litri».

1.18

WILDE, LAGO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) fino a lire un milione per consumi inferiori a 6 litri;».

1.24

WILDE, LAGO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) fino a lire un milione cinquecentomila per consumi inferiori a 5,5 litri».

1.19

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o con alimentazione ad idrogeno fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2 milioni, 1 milione, 1 milione e 2 milioni».

1.9

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal precedente comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.10

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.11

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, è riconosciuto per le auto con alimentazione a gas metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) fino all'importo massimo rispettivamente di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto dal comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice».

1.12

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la circolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di lire 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000».

1.32

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica, è riconosciuto per gli autoveicoli con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.500.000; per gli autoveicoli adibiti ad uso taxi e noleggio di rimessa alimentati a metano o a GPL è riconosciuto un contributo fino all'importo massimo di lire 2.000.000, tali contributi per la quota statale, limitatamente alle auto con alimentazione a gas metano o GPL sono disponibili anche in caso di installazione dell'impianto successivamente all'immatricolazione entro il limite massimo di tre mesi superiore al periodo di garanzia effettuato dalle case costruttrici».

1.36

WILDE, LAGO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. A decorrere dal 10 ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica fino all'importo massimo di lire 2.000.000.

2-bis. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con alimentazione a metano o con alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL), fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 2.000.000 e 2.000.000.

2-ter. Qualora le case costruttrici non immettano sul mercato autoveicoli alimentati a metano o a GPL è riconosciuto, oltre al contributo per gli acquisti disciplinato al comma 1, un contributo statale a coloro che installano sull'autoveicolo nuovo acquistato un impianto che consente la ricolazione a metano o a GPL. L'ulteriore contributo, pari alla differenza tra l'importo massimo di 2.000.000 e quello riconosciuto ai sensi del comma 1, può essere richiesto previa presentazione della documentazione che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto, installato entro tre mesi dalla data di scadenza della garanzia del veicolo nuovo acquistato, fornita dalla casa costruttrice.

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto anche successivamente alla data del 31 luglio 1998, nella misura di lire 500.000. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, valutato in lire 12,5 miliardi per il 1998 e 25 miliardi di lire a decorrere dal 1999 si provvede per l'anno 1998 e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente comma potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.31

WILDE, LAGO

Al comma 2, dopo le parole: «con trazione elettrica» aggiungere le seguenti: «e le macchine agricole».

1.25

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere le parole: «fino all'importo massimo».

1.3

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lire 3.500.000» aggiungere le seguenti: «inoltre ai mezzi che effettuano servizio taxi, la cui immatricolazione sia superiore ai 5 anni, è riconosciuto, in caso di acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, un contributo di lire 2.000.000».

1.38

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire nel secondo periodo, dalle parole: «il Ministro dell'industria» fino alle parole: «o a GPL» con le seguenti: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.500.000».

1.26

WILDE, LAGO

Al comma 2, sostituire nel secondo periodo, dalle parole: «il Ministro dell'industria» fino alle parole: «o a GPL» con le seguenti: «il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, criteri, modalità e durata delle agevolazioni a partire dal 1° agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a GPL la cui entità è stabilita, rispettivamente, in lire 2.000.000 e in lire 2.000.000».

1.27

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro».

1.28

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.4

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.30

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.29

WILDE, LAGO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «ed entità» aggiungere le seguenti: «nonchè i tempi per l'erogazione».

1.13

WILDE, LAGO

Al comma 2, sopprimere le parole: «o a GPL».

1.5

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, NAVA

Sostituire al comma 2, il terzo periodo con il seguente:

«Per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL, per cui è riconosciuto un contributo statale di 500.000, effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo, a partire dal 1° agosto 1997. All'onere derivante si provvede con le disponibilità non impegnate a norma del periodo precedente».

1.20

WILDE, LAGO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: «a metano o».

1.21

WILDE, LAGO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole che vanno da: «effettuare entro l'anno successivo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «effettuate entro tre mesi dalla scadenza della garanzia del veicolo nuovo, fornita dalla casa costruttrice».

1.22

WILDE, LAGO

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «purchè tale immatricolazione» fino alla fine del comma.

1.14

WILDE, LAGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previsti dal comma 2 del presente articolo vengono riconosciuti per gli acquisti effettuati da enti pubblici, enti locali, enti non commerciali, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, nonché per gli acquisti di imprese esercenti attività di trasporto pubblico anche di tipo promiscuo».

Conseguentemente al comma 3, le parole: «75 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «85 miliardi»; le parole: «170 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «190 miliardi» e le parole: «5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «15 miliardi».

1.6

Athos DE LUCA, DE CAROLIS

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999» con le seguenti: «in lire 182,5 miliardi per il 1998 ed in lire 30 miliardi a decorrere dal 1999».

1.33

WILDE, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge nelle proprie attuali sedi produttive».

1.35

WILDE, LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 669 del 1996, concesso alle società ed alle loro controllate è revocato qualora esse non mantengono i livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge».

1.34

WILDE, LAGO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I concessionari e le strutture di vendita di autoveicoli sono tenute, entro tre mesi dal ritiro del mezzo da rottamare, e far pervenire agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, la dichiarazione, rilasciata da un centro autorizzato di rottamazione dell'avvenuta demolizione del mezzo che ha ricevuto le agevolazioni governative».

1.37 WILDE, LAGO

Articolo 2.

Sopprimere l'articolo.

2.7 WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «del libretto e».

2.6 WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dalla carta di circolazione».

2.5 WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del foglio complementare».

2.4 WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o del certificato di proprietà».

2.3 WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico».

2.2 WILDE, LAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «in caso di loro mancanza».

2.1 WILDE, LAGO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

168^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

Il senatore BONATESTA rileva che i Gruppi politici della maggioranza non mostrano più alcuna esitazione nel sostenere misure chiaramente lesive dei diritti dei lavoratori e l'assenza di remore su una misura come il blocco dei pensionamenti anticipati previsto nel decreto-legge all'esame è la prova di una preoccupante tendenza del sistema politico a degenerare nel senso dell'instaurazione di un vero e proprio regime. Ancora più preoccupazione desta l'eventualità, non del tutto esclusa dal rappresentante del Governo, che una simile misura venga reiterata in un prossimo futuro. La disinvoltura con cui la maggioranza accetta un intervento di sospensione dell'esercizio di diritti già maturati e che riguardano migliaia di lavoratori non può non trovare la ferma opposizione della sua parte politica e pertanto preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza nazionale alla conversione in legge del decreto legge n. 375.

Il senatore MANZI fa presente che anche il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti nutre una certa preoccupazione per le possibili conseguenze delle misure contenute nel provvedimento all'esame, pur

comprendendone lo spirito e le motivazioni. Considerato inoltre che queste ultime hanno riguardo essenzialmente alla necessità di evitare un massiccio esodo di lavoratori pubblici e privati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sui requisiti assicurativi e anagrafici per il conseguimento dei trattamenti, sarebbe stato forse preferibile un intervento per bloccare la presentazione delle domande di collocamento a riposo anticipato nei due mesi precedenti l'entrata in vigore del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1998.

Le preoccupazioni riguardano in primo luogo la sorte dei lavoratori privati che non possono revocare le dimissioni presentate, e che rimarrebbero pertanto privi di stipendio e di pensione nel periodo coperto dal blocco, non essendovi un obbligo a carico delle aziende private di conservare il posto di lavoro per tale periodo. Non è inoltre chiaro se a coloro per i quali è stato disposto il blocco si applicherà, al momento del collocamento a riposo, la normativa previgente o successiva al 1 gennaio 1998: per i lavoratori pubblici è previsto che la materia sia regolata con un apposito decreto, ma il Governo dovrebbe enunciare più esplicitamente le sue intenzioni in materia.

Il PRESIDENTE chiede quindi al Sottosegretario di chiarire quale è il rapporto tra il provvedimento all'esame e la parte dell'emendamento recentemente presentato dal Governo al provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria per il 1998 che ne riproduce le disposizioni.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea che tra i due atti richiamati dal Presidente vi è un rapporto assai stretto, poichè il decreto-legge in titolo ha la funzione di dare attuazione al blocco dei pensionamenti anticipati nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo fino all'approvazione del provvedimento collegato alla finanziaria per il 1998. Come ha recentemente ricordato anche il Ministro del lavoro, ulteriori eventuali emendamenti alla parte previdenziale del disegno di legge collegato, che dovessero rendersi all'esito del confronto con le rappresentanze di categoria dei lavoratori autonomi, saranno presentati alla Camera dei deputati, e il Senato potrà esaminarli in terza lettura. Ricordato che la funzione del decreto-legge è di impedire un esodo massiccio prima dell'entrata in vigore delle nuove norme in materia previdenziale, il rappresentante del Governo osserva, con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Bonatesta circa la possibilità di un prossimo reiterarsi di misure di blocco dei pensionamenti anticipati, che su tale materia egli non può far altro che rinviare alle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sui tempi della verifica degli effetti della riforma e sul carattere strutturale di essa.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di revisione della disciplina sui lavori socialmente utili (n. 169)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0019º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI esprime innanzitutto apprezzamento per l'impegno con il quale il Governo ha affrontato la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili.

Non può peraltro sottacere come il testo disattenda in parte le attese di quei settori sociali che avvertono in modo più acuto le condizioni di difficoltà esistenti sul mercato del lavoro, ed in particolare i giovani in cerca di prima occupazione e i disoccupati di lunga durata.

Sarebbe stato inoltre forse possibile dare risposte più incisive sul versante della formazione, ad esempio valorizzando quelle esperienze progettuali che si sono già dimostrate idonee a favorire un'occupazione stabile.

Nel complesso, si deve constatare come ci si sia attenuti ad una concezione piuttosto riduttiva del ruolo dei lavori socialmente utili, ravvisando in essi più uno strumento estemporaneo di sostegno al reddito che una componente integrante di un nuovo modello di sviluppo.

A seguito di una serie di incontri con amministratori locali e rappresentanti dei lavoratori, la sua parte politica aveva messo a punto alcune proposte di modifica dello schema di decreto legislativo, che si augura possano essere, pur nella ristrettezza dei tempi disponibili, almeno in parte recepite dal Governo.

In primo luogo, all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), andrebbe eliminato il riferimento al carattere straordinario degli obiettivi dei progetti di lavori socialmente utili, formula che appare generica e che potrebbe essere sostituita dalla previsione che i progetti non devono avere ad oggetto attività per le quali siano stati affidati appalti pubblici nel corso degli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda la questione del riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, la soluzione prefigurata dall'articolo 8, comma 20, non appare pienamente convincente, e sembra quindi opportuno contemplare la possibilità per i lavoratori di accedere a forme di credito agevolato per il versamento dei contributi.

Infine, la facoltà già prevista dal decreto, per i lavoratori, che risultino già impegnati da oltre dodici mesi alla data di entrata in vigore del decreto in progetti di lavori socialmente utili di chiedere, nel caso in cui ad essi manchino meno di tre anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione, un contributo a fondo perduto pari alla metà dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione, andrebbe estesa

ai lavoratori cui manchino fino a sei anni per il collocamento in quiescenza.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, sottolinea l'opportunità di una adeguata vigilanza circa la qualità dei progetti di lavori di pubblica utilità, al fine di evitare di ripercorrere esperienze fallimentari del passato, nel segno dell'assistenzialismo e talvolta del clientelismo.

Il senatore BATTAFARANO sottolinea in primo luogo l'opportunità di rafforzare i meccanismi di tutela per i lavoratori ultracinquantenni che non siano altrimenti collocabili alla fine del periodo di mobilità, prevedendo l'aumento a cinque anni del periodo per il quale è ammesso un contributo a fondo perduto pari alla metà dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione.

Ritiene poi opportuno che sia esplicitato, all'articolo 10, comma 1, lettera b), che fra i soggetti terzi ai quali le amministrazioni, al momento della progettazione dei lavori socialmente utili, possono deliberare di affidare, al termine dei progetti, la prosecuzione delle attività rientrino le cooperative costituite dai lavoratori già impegnati in LSU.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il sottosegretario PIZZINATO sottolinea come la normativa in esame rappresenti un importante fattore di razionalizzazione, riconducendo ad una comune ispirazione un insieme di previsioni normative che si sono andate sovrapponendo in un arco temporale alquanto ampio, dell'ordine di cinquant'anni.

Per quanto riguarda la scelta di affidare alle regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto legislativo, una potestà normativa in materia di lavori socialmente utili, scelta sulla quale il relatore ha manifestato perplessità, ricorda che nella materia in considerazione molte regioni hanno già più volte legiferato nel passato. Per altro verso, alla stregua di un decreto legislativo di attuazione della cosiddetta legge Bassanini, con decorrenza dal 1 gennaio 1999, la competenza relativa all'intero ambito dei lavori socialmente utili sarà trasferita alle regioni.

Il Governo ritiene invece senz'altro accoglibili i rilievi formulati nello schema di parere del relatore circa l'estensione dell'ambito dei lavori di pubblica utilità definito dall'articolo 2 alle attività agricole di montagna e alla silvicoltura; al riguardo, del resto, era stata già formulata una richiesta da parte della Conferenza Stato-regioni.

Quanto ai meccanismi diretti a garantire che le iniziative abbiano un durevole sbocco occupazionale, il Governo ritiene essenziale il mantenimento di sanzioni, anche pecuniarie, nei confronti di soggetti promotori dei progetti e delle agenzie che li abbiano certificati nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano di impresa. Potrebbe peraltro valutarsi la possibilità di destinare le entrate che ne potranno derivare ad un fondo per erogare i contributi a

favore dei soggetti che esercitino le facoltà di riscatto prevista dal provvedimento.

Per quanto riguarda la tipologia dei lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), la previsione della durata di sei mesi appare idonea a condurre a termine numerosi interventi socialmente apprezzabili, come ad esempio, sulla falsariga di esperienze maturate in tempi recenti, programmi di revisione dei catasti edilizi.

In merito alla situazione dei lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali, appare giustificata la previsione secondo la quale il lavoratore deve impegnarsi, a pena di decadenza, nell'attività inerente ai lavori socialmente utili per non meno di venti ore settimanali, salva la corresponsione di un importo supplementare rispetto al trattamento di integrazione salariale nel caso di impegno per un orario superiore.

In conclusione, sottolinea come, attraverso il ricorso ad un'ampia strumentazione, articolata sui lavori socialmente utili, sulle borse lavoro, sui lavori di pubblica utilità, sui prestiti d'onore, il Governo si stia impegnando a fondo per garantire in tempi estremamente ravvicinati un'opportunità occupazionale per oltre duecentomila cittadini. In tali condizioni, l'Italia si è finalmente trovata in condizione, in occasione del vertice comunitario di Lussemburgo, di far valere con la necessaria credibilità e autorevolezza il suo punto di vista sulle questioni del lavoro.

Il senatore Michele DE LUCA, relatore, fa presente di avere introdotto alcune modifiche rispetto allo schema di parere distribuito ieri, in particolare per assicurare una più efficace tutela ai soggetti ultracinquantenni i quali, una volta scaduto il periodo di mobilità, incontrano spesso gravi difficoltà nel reinserimento nel mondo del lavoro.

Gli strumenti che appaiono più adeguati per far fronte a tale situazione appaiono, da un lato, l'impiego in prestazioni di attività socialmente utili, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 2, lettera d), e, dall'altro, l'ammissione alla prosecuzione volontaria dei versamenti fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia.

Ribadisce poi le riserve già espresse nella seduta di ieri circa l'attribuzione di una potestà legislativa alle regioni in materia di lavori socialmente utili, trattandosi di un settore non ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 117 della Costituzione. In tali condizioni, le funzioni che potranno essere attribuite alle regioni potranno avere soltanto carattere amministrativo, salva la possibilità di esercizio di una funzione legislativa limitata ai profili attuativi delle leggi dello Stato.

Conferma inoltre le sue perplessità circa la previsione di sanzioni per il caso di mancato conseguimento dei risultati anche ove non sussistano profili di colpevolezza da parte dei soggetti promotori e delle agenzie che abbiano effettuato la certificazione. Per altro verso, andrebbe considerato che un regime sanzionatorio troppo rigoroso può determinare effetti di disincentivazione rispetto alla partecipazione alle iniziative previste dal provvedimento.

Ribadisce poi l'opportunità di ampliare dai tre anni previsti dal provvedimento a cinque anni il periodo per il quale è ammessa la possibilità per i lavoratori in mobilità di chiedere la prosecuzione volontaria dei contributi fino al conseguimento del diritto al pensionamento di anzianità e di vecchiaia.

Per quanto riguarda la sollecitazione del senatore Battafarano nel senso di indicare le cooperative tra lavoratori già impegnati nei LSU nel novero dei soggetti terzi ai quali le amministrazioni possono deliberare che al termine dei progetti sia affidato lo svolgimento di attività già oggetto di questi, ritiene che una tale precisazione sia pleonastica.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal relatore, il testo dello schema di parere sul provvedimento in titolo è il seguente:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime su di esso parere favorevole per le ragioni e con le osservazioni e indicazioni seguenti:

– la revisione della disciplina dei lavori socialmente utili, che il decreto legislativo persegue, assolve un impegno del Governo (assunto sin dall'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 e, successivamente, ribadito più volte: nell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608 e, da ultimo, nel documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000) e dà attuazione alla delega (conferitagli dall'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) – nel rispetto dei principi e criteri direttivi (stabiliti contestualmente) – proponendo un testo normativo sistematico, che raccoglie indicazioni provenienti da leggi precedenti (quali l'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e l'articolo 26 della legge n. 196 del 1997) in una sorta di testo unico nella soggetta materia;

– nel consentire, poi, a regioni e province autonome di «*dettare norme in materia*» (articolo 1, comma 4) – fatta salva, tuttavia, la riserva contestualmente stabilita in favore dello Stato (in tema «*trattamento giuridico ed economico*» dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili e di «*decadenza dai trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione*» a quei lavori) – il decreto legislativo assegna alle proprie disposizioni «*valore di principio e di indirizzo per le regioni e le province autonome*», pretendendo di assolvere, così, anche la funzione concorrente di legge quadro in materia;

– resta da domandarsi, tuttavia, se leggi dello Stato – quale, appunto, il decreto legislativo in esame – possano conferire funzioni legislative – che non siano di mera attuazione delle leggi statali medesime (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione) – a regioni e province autonome, al di fuori delle materia di loro competenza (di cui al primo comma dello stesso articolo 117 della Costituzione e delle disposizioni corrispondenti degli statuti di province e regioni autonome);

– a Costituzione invariata, infatti, il «*conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*», che il Governo è delegato ad attuare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, può riguardare, per le materie estranee alla loro competenza legislativa, soltanto «*funzioni e compiti amministrativi*» (articolo 1) – in ossequio, peraltro, ai principi costituzionali (articolo 118, secondo comma, della Costituzione) – mentre viene esplicitamente ribadita (articolo 2) la ripartizione della competenza legislativa tra Stato e regioni (ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione), escludendo che alle regioni spetti, in particolare, «*la disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti*» – al di fuori, appunto, delle materie di loro competenza – facendo salvo, tuttavia, il potere delle regioni di «*emanare norme attuative*»;

– coerentemente deve ritenersi (e, comunque, risulta esplicitamente) limitato a «*funzioni e compiti amministrativi*» il conferimento alle regioni – che è disposto dallo schema di decreto legislativo di attuazione, in tema di mercato del lavoro, della delega al Governo (ai sensi della legge n. 59 del 1997) – di funzioni e compiti, appunto, «*in materia di politica attiva del lavoro e in particolare (di) lavori socialmente utili*» (articolo 2, comma 2, lettera g);

– pertanto andrebbe espunta dal testo dello schema di decreto legislativo in titolo la previsione (articolo 1, comma 4) del conferimento a regioni e province autonome di funzioni legislative – che non sembrano di mera attuazione – in materia di lavori socialmente utili;

– coerentemente vanno invece esaltate e valorizzate, vieppiù, autonomia e funzioni amministrative di regioni ed enti locali nella stessa materia, anche allo scopo di assicurarne il sostegno alla progettazione dei lavori socialmente utili;

Per il resto, lo schema di decreto legislativo in titolo sembra meritare, insieme ad un sostanziale consenso, soltanto rilievi di dettaglio:

– intanto la definizione, le tipologie di intervento di lavori socialmente utili (articolo 1, commi 1 e 2), nonché i previsti (articolo 2) settori economici (come la cura della persona, dell'ambiente, del territorio, della natura, dello sviluppo rurale, dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, con particolare riguardo agli specifici ambiti elencati contestualmente) – nei quali vanno attivati i *lavori di pubblica utilità* (ma la stessa previsione andrebbe estesa anche alle altre tipologie di progetti di lavori socialmente utili, ai sensi della norma di delega, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 1997) – concorrono, con la disciplina dettata dal decreto legislativo in esame, a giustificare la proposta configurazione dell'istituto come «*strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità*» (articolo 1, comma 5) – in qualsiasi forma (e non soltanto in quelle, espressamente previste, del «*lavoro autonomo o cooperativo*») – e, comunque, ad escluderne la connotazione assistenzialistica di mera garanzia del reddito;

– le previste tipologie di intervento (articolo 1, comma 2) risultano connotate, infatti, dallo specifico obiettivo da ciascuna perseguito: pro-

getti di lavori di pubblica utilità «*mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego*» (lettera a); progetti di lavori socialmente utili «*mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi*» (lettera b) oppure «*aventi obiettivi di carattere straordinario*» (lettera c); «*prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali*» (lettera d);

– in settori economici ad elevata potenzialità occupazionale (a quelli elencati se ne potrebbero, forse, aggiungere altri – eventualmente attingendo anche alle indicazioni di fonti dell'Unione europea – quali, ad esempio, le attività agricole di montagna, la silvicoltura) e mediante l'impiego di soggetti, appartenenti alle previste categorie svantaggiate (lavoratori inoccupati, disoccupati di lungo periodo, in mobilità, percettori dei previsti trattamenti previdenziali, individuati da accordi per la gestione di esuberi o mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, persone detenute); infatti, i lavori di pubblica utilità sono promossi dai previsti (articolo 3) soggetti (amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a partecipazione pubblica, anche minoritaria nei soli casi di cui all'articolo 10, comma 2, cooperative sociali e loro consorzi, altri soggetti da individuare con decreto del Ministro del lavoro) allo specifico scopo – che connota la tipologia di intervento in esame – della «*creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego*»;

– a garanzia dell'obiettivo perseguito, tuttavia, soccorre la previsione (articolo 2, comma 5) – nei progetti dei lavori di pubblica utilità, a pena d'«*inammissibilità*» dei medesimi (come andrebbe espressamente stabilito sulla falsariga dell'articolo 22 della legge n. 196 del 1997) – dell'impegno dei soggetti promotori di «*realizzare nuove attività stabili nel tempo*», l'allegazione di un «*piano di impresa*» relativo a tali attività e della certificazione di una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (individuate con decreti del Ministro del lavoro) – circa «*la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo*», appunto – nonché la comminatoria contestuale (commi 8 e 9 dello stesso articolo 2) di un sistema sanzionatorio a carico degli enti promotori e delle citate agenzie di promozione (rifusione delle somme a carico del Fondo per l'occupazione, per entrambi, sospensione dalla possibilità di presentare nuovi progetti e cancellazione delle agenzie dall'apposito elenco) per i previsti casi di mancata realizzazione della nuova attività stabile progettata;

– resta da domandarsi, tuttavia, se la prevista rifusione totale delle somme a carico del Fondo per l'occupazione possa prescindere da ogni valutazione – circa la *colpevolezza* della mancata realizzazione della nuova attività stabile progettata (quanto meno nei casi di «*forza maggiore*», che sono contemplati soltanto nel comma 9) – ed, in ogni caso, se possa risultare disincentivante per gli enti promotori;

– peraltro i progetti di lavori socialmente utili «*mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi*» (articolo 1, comma 2, lettera b) non solo migliorano la qualità dell'offerta di lavoro

ed elevano la competitività del sistema produttivo, ma concorrono, altresì, ad incrementare l'occupazione;

– a sostegno dei progetti di lavori di pubblica utilità (articolo 1, comma 2, lettera *a*) – come dei progetti di lavori socialmente utili «*mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi*» (articolo 1, comma 2, lettera *b*) – soccorre, poi, la destinazione di larga parte («*una quota non inferiore all'80 per cento*») delle risorse assegnate al finanziamento dei lavori socialmente utili;

– allo stesso fine di creare nuova occupazione concorrono, altresì, la previsione (articolo 5, comma 3) della «*finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile*» e dello «*svolgimento di attività formative*» – quali «*criteri di priorità*» per l'approvazione dei progetti – nonché la possibilità per le amministrazioni pubbliche, al termine dei progetti di lavori socialmente utili, di promuovere la costituzione di società miste – che abbiano ad oggetto «*attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione*» - oppure di affidare a terzi lo svolgimento delle attività medesime «*a condizione*» che occupino larga parte (non meno del 40 per cento) dei lavoratori impegnati in quei progetti;

– anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni, tuttavia, si deve quantomeno escludere il carattere assistenziale anche per le tipologie di lavori socialmente utili (di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2 dell'articolo 1 – che consistono nella «*realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario*» e, rispettivamente, nelle «*prestazioni di attività socialmente utili*» da parte dei titolari di trattamenti previdenziali – in quanto, lungi dal limitarsi alla garanzia del reddito, ne stabiliscono il collegamento con la prestazione di lavori «*di utilità collettiva*» (realizzando la transizione dal *welfare* al *workfare*);

– le previsioni delle procedure per l'approvazione dei progetti di lavori socialmente utili (articolo 5) – anche con la predisposizione di un modello di progetto – come per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti (articolo 6) e per l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di trattamenti previdenziali (articolo 7) non sembrano meritare, poi, rilievi ulteriori rispetto a quelli già proposti, se non quello di risultare, talora, eccessivamente dettagliate, in relazione all'esercizio dell'autonomia degli enti deputati a svolgere funzioni pubbliche nella soggetta materia;

– nè risulta incoerente con tale conclusione la destinazione prioritaria (se non proprio esclusiva) – della quale si prospetta l'esigenza ineludibile (quanto meno in via transitoria) – di lavori socialmente utili (preferibilmente della tipologia sub *d*) per una sorta di «*accompagnamento*», fino alla maturazione del diritto a pensione, dei lavoratori ultracinquantenni o, comunque, in età avanzata che non siano altrimenti collocabili alla fine del periodo di mobilità;

– dopo avere ribadito il principio generale (enunciato fin dall'articolo 1.bis del decreto-legge n. 244 del 1991) – secondo cui l'utilizzazione in lavori socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro (ma sarebbe forse auspicabile, tuttavia, una diversa qualificazione in positivo del rapporto che ne risulta costituito) nè comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e di mobi-

lità – la disciplina dell'utilizzo di soggetti impegnati in lavori socialmente utili (articolo 8), poi, ne reca uno *statuto* dettagliato – che risulta adeguatamente garantista (nell'adattare alla situazione, affatto peculiare, di quei soggetti quasi tutti gli istituti di diritto del lavoro) – ma pone, tuttavia, qualche problema concernente, tra l'altro, la verifica se il previsto riscatto del periodo di impiego in lavori socialmente utili (comma 20) possa risultare eccessivamente oneroso per i lavoratori interessati (provvedendo, in ipotesi, ad alleviare quell'onere) oppure se siano necessari o, quanto meno, opportuni chiarimenti e precisazioni riguardanti, ad esempio, la forma della documentazione, che è prescritta per la malattia;

– mentre non merita rilievi la disciplina della decadenza (articolo 9), va riservato incondizionato consenso alla disciplina del Fondo per l'occupazione (articolo 11), alla sua ripartizione a livello regionale, alla previsione dei criteri d'impiego, alla destinazione delle risorse a carico del Fondo, come alla previsione (auspicata, da ultimo, nel DPEF per il triennio 1998-2000) e alla coerente disciplina (articolo 12) dell'Ufficio di coordinamento dei lavori socialmente utili;

– la disciplina transitoria (articolo 13), infine, sembra prevedere salvaguardia adeguata e sufficienti garanzie per i suoi destinatari (lavoratori impegnati in lavori socialmente utili da oltre dodici mesi), ma ne lascia irrisolta, tuttavia, la questione attinente alla copertura previdenziale;

– in particolare, c'è da domandarsi se il «contributo a fondo perduto» (di cui al comma 20 dell'articolo 13), per far fronte all'onere del proseguimento volontario della contribuzione previdenziale, possa essere richiesto – in misura superiore rispetto a quella prevista (pari alla metà di quell'onere) – e, soprattutto, quando manchino ancora più di tre anni (in ipotesi, cinque) al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento».

Posto ai voti, risulta approvato lo schema di parere predisposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

139ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PER GLI AUGURI DI GUARIGIONE AL VICE PRESIDENTE CARCARINO
(A003 000, C13ª, 0001º)*

Il presidente GIOVANELLI formula un affettuoso saluto al Vice Presidente Carcarino, assente per motivi di salute, augurandogli di superare rapidamente e con esito soddisfacente l'infermità che lo ha colpito, tornando ad assicurare presto il consueto, fattivo contributo ai lavori della Commissione e all'attività parlamentare nel suo complesso.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore CAPALDI riferisce alla Commissione sul disegno di legge, che completa il quadro degli interventi volti al rinnovamento del parco automobilistico e quindi alla ripresa del settore, che si è già manifestata, esplicando effetti positivi anche sul piano occupazionale. Per la prima volta il contributo di rottamazione è opportunamente diversificato a seconda del carico inquinante degli autoveicoli, per cui la Commissione dovrebbe a suo avviso senz'altro pronunciarsi favorevolmente, pur auspicando una vigilanza sul listino dei prezzi che alcuni concessionari sembrano aver modificato in aumento nei mesi scorsi.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea che il provvedimento comporta importanti ricadute ambientali ed è pertanto valutato in modo favorevole dal proprio Gruppo.

Il senatore RIZZI chiede chiarimenti sul fenomeno di lievitazione dei prezzi richiamato dal relatore.

Il senatore MAGGI, nel ricordare che nell'anno in corso il tasso di inquinamento ambientale risulta comunque aumentato, per cui sarebbe auspicabile un maggiore interesse del Governo per l'ambiente non solo attraverso il settore automobilistico, esprime l'avviso che occorrerebbe comunque verificare quale destinazione abbiano alcune parti degli autoveicoli avviate a rottamazione, notoriamente inquinanti.

Il senatore SPECCHIA fa presente che la principale finalità del provvedimento in esame, così come di quelli che lo hanno preceduto, è quella di garantire un supporto alla grande industria che risulta così privilegiata rispetto alle piccole e medie imprese, le quali costituiscono invece il vero tessuto connettivo dell'economia produttiva italiana. Per queste ragioni la sua parte politica non condivide il provvedimento, nonostante i suoi contenuti di natura ambientale.

Il presidente GIOVANELLI sottolinea l'importanza dell'introduzione di parametri di qualità ambientale in un provvedimento nato con finalità di tipo diverso. Esprime tuttavia l'avviso che il parere favorevole della Commissione dovrebbe contenere una sottolineatura della necessità che le politiche di incentivazione siano maggiormente orientate alla sostenibilità delle scelte produttive e di consumo e, nel caso di specie, all'adozione di sistemi di trasporto a minore impatto ambientale.

Replica agli intervenuti il relatore CAPALDI, che motiva l'espressione di un parere favorevole con osservazioni: pur essendo quello automobilistico un settore di mercato maturo, esso è suscettibile di sviluppi tecnologici in senso ambientale che potranno anche determinare positive ricadute occupazionali. Una maggiore attenzione ai trasporti pubblici urbani ed un invito al Governo ad esercitare un maggiore controllo sulle modifiche di listino, nonché sulla destinazione finale dei rottami di automobile, potrà essere richiesta in Assemblea con un ordine del giorno firmato da tutti i rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione, ma non si oppone ad inserirne una sottolineatura anche nel testo del parere.

Prendono atto il senatore RIZZI ed il presidente GIOVANELLI.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al senatore Capaldi di redigere parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(64) NAPOLI Roberto ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(149) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(422) BORTOLOTTO ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 6 novembre scorso.

Il senatore SPECCHIA prende atto del testo proposto dal relatore, che rappresenta un'utile base per la successiva discussione degli articoli e dei relativi emendamenti.

La Commissione quindi conviene all'unanimità di assumere il testo proposto dal senatore Iuliano come base per il successivo *iter* dei disegni di legge in titolo.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base così assunto sia fissato per le ore 13 di mercoledì 26 novembre 1997.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(A007 000, C13^a, 0023^o)

Il presidente GIOVANELLI dichiara che, anche a seguito di audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è emersa l'esigenza di assumere informazioni dal Governo in merito allo stato di attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447. A tal fine invita, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il rappresentante del Governo a dichiarare la disponibilità del suo Dicastero a rendere apposite comunicazioni in Commissione.

Conviene il ministro RONCHI e prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta originariamente convocata per domani mercoledì 19 novembre, alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0018^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*AUDIZIONE DEL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PRETURA DI PESCARA, DOTTOR PASQUALE FIMIANI*
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA invita gli intervenuti a fornire informazioni in merito alle indagini connesse ad attività illecite in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il sostituto procuratore della Repubblica, Pasquale FIMIANI, dà conto delle notizie relative all'indagine «Gambero», svolta nel recente passato riguardo ad attività illecite legate, in particolare, allo smaltimento dei rifiuti in alcune aree della regione Abruzzo.

Osservato che nel complesso sistema dello smaltimento appaiono assai carenti i controlli tecnico-amministrativi, rileva l'estrema pericolosità degli scarichi effettuati in maniera anomala, che determinano preoccupanti conseguenze nella popolazione residente nelle aree interessate, con effetti anche di natura sanitaria, come insonnia e difficoltà di natura digestiva.

Precisa che la sua attività di indagine si è avvalsa della collaborazione del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che purtroppo non ha una sede distaccata nè a Pescara nè in altre località

abruzzesi: tale collaborazione, assai positiva, ha dato modo di esaminare l'aspetto gestionale del depuratore operante nelle zone prima citate, permettendo di analizzare i dati connessi all'afflusso dei rifiuti tossico-nocivi sia nell'impianto che nelle fognature pubbliche.

Passa poi a fornire dettagliate notizie sul traffico di rifiuti proveniente da varie aree geografiche e sul centro di stoccaggio individuato nella città di Forlì, nonché sul «giro bolla» attraverso stoccaggi diversi e sulla falsificazione dei certificati di accompagnamento relativi al trasporto.

Sottolineato che esiste un patto di azione *contra legem* fra alcune imprese di smaltimento ed un certo numero di imprenditori delle regioni centrali e settentrionali produttori di rifiuti, ricorda le difficoltà esistenti per l'azione degli uffici di procura presso le preture in generale ed, in particolare, per l'individuazione dei reati connessi all'ambiente.

Concludendo ribadisce la carenza dei controlli sul territorio e ritiene che diversi segnali provenienti da più parti fanno intendere in atto un'intensificazione dell'attività della criminalità organizzata nel settore dello smaltimento: a tale proposito, invita la Commissione a recarsi in Abruzzo per verificare quali siano le problematiche esistenti e per dare un segnale tangibile della presenza delle istituzioni, al massimo livello, nella regione.

Il consulente della procura della Repubblica di Pescara, Lino PREZIOSO, integra le notizie testè fornite dal dottor Fimiani e svolge approfondite considerazioni di natura tecnica.

Successivamente vengono poste alcune domande.

Il Presidente Massimo SCALIA chiede, in particolare, spiegazioni sui rapporti intercorrenti tra gli imprenditori produttori dei rifiuti e le aziende delegate allo smaltimento.

Il deputato Franco GERARDINI chiede, in particolare, se la regione Abruzzo debba ritenersi realmente a rischio riguardo l'attività della criminalità organizzata in materia ambientale e se, in ordine alla discarica di Colle Cese, in provincia di Pescara, possano rinvenirsi azioni di natura illecita.

Il deputato Domenico IZZO chiede, in particolare, quale sia la tipologia delle lavorazioni industriali da cui derivano i rifiuti individuati come pericolosi e quali siano le aree maggiormente interessate al traffico illegale di rifiuti.

Il dottor Pasquale FIMIANI e l'ingegner Lino PREZIOSO rispondono diffusamente alle domande testè formulate, auspicando che la Commissione effettui al più presto sopralluoghi in alcune località delle regioni Abruzzo e Molise, in cui è possibile rinvenire attività illecite.

Il Presidente Massimo SCALIA, congedando gli intervenuti, li ringrazia per le interessanti notizie fornite.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A008 000, B37^a, 0003^o)*

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, nella riunione del 5 novembre scorso, di avvalersi della collaborazione di un esperto, ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva n. 97 del 1997 e dell'articolo 21 del regolamento interno della Commissione: fa conoscere successivamente il nominativo, con le cariche da esso rivestite.

Avverte che una delegazione della Commissione si recherà in alcune province piemontesi il 20 e 21 novembre prossimi, per effettuare alcuni sopralluoghi in impianti di smaltimento e per svolgere delle audizioni presso la prefettura di Torino.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria Umberto Carpi ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B31^a, 0004^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0008^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, con lettera inviata in data 17 novembre 1997, ha risposto alla sua lettera del 7 novembre 1997, prendendo atto delle difficoltà, in quell'occasione prospettate, di organizzare i lavori della Commissione a causa della frequente concomitanza con i lavori delle Commissioni permanenti e dell'Aula di entrambi i rami del Parlamento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di invertire l'ordine del giorno, passando, in primo luogo, all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di

distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La Commissione concorda.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0002^o)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo con la relazione del senatore Antonio Duva.

Il senatore Antonio DUVA, *relatore*, fa presente che l'oggetto del provvedimento, la portata degli interessi economici e di categoria coinvolti, la capillarità del mercato investito dalle misure di razionalizzazione predisposte dal Governo spiegano l'attenzione con cui si guarda alle scelte prospettate.

Si tratta peraltro di problematiche connesse ad approfondimenti di politica industriale e commerciale e, per altro verso, di intese in materia di relazioni industriali fra le parti e i livelli istituzionali competenti che in altre e appropriate sedi potranno e dovranno trovare i loro esiti più convenienti nell'ambito della corretta visione di concertazione che costituisce – a suo avviso – un caposaldo oggi più che mai decisivo per orientare gli indirizzi di politica economica e sociale nella direzione dell'interesse generale.

Precisando che le considerazioni formulate risulteranno certamente inadeguate ad esaurire la problematica relativa al provvedimento in argomento, si augura che esse possano contribuire a orientare la conclusiva redazione del decreto in modo tale che la razionalizzazione prospettata si ponga su basi più solide e idonee a conseguire un maggiore livello di consenso.

Entrando nel merito del provvedimento e ritenendo opportuno soffermarsi preliminarmente sulla portata complessiva dell'esercizio della delega così come configurato nello schema di decreto in titolo, rileva che da più parti sono stati avanzati rilievi circa l'eccesso di delega su taluni aspetti del provvedimento stesso, tali, quindi, da renderlo inficiabile sotto il profilo della legittimità costituzionale. Si augura che la Commissione, per l'economia della discussione, esprima sin dalla fase di avvio dell'esame un orientamento su tale così rilevante questione. Fa presente che, a suo avviso, non sembrano convincenti le argomentazioni critiche pur autorevolmente avanzate. Si tratta, infatti, di rilievi che investono essenzialmente i principi ispiratori della legge 15 marzo 1997, n. 59, più che le norme contenute nello schema di decreto.

L'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997 – che attribuisce al Governo il potere, indubbiamente assai ampio, di interve-

nire nella predisposizione di una disciplina attuativa volta a «ridefinire, riordinare e razionalizzare» la normativa in materia di «attività economiche ed industriali» concernenti un'ampia gamma di settori produttivi – trova il suo fondamento e i suoi limiti sia nella stessa legge n. 59 del 1997 (in particolare per quanto concerne l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 12, comma 1, sui collegamenti funzionali tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni interessate) sia in precedenti normativi e giurisprudenziali.

È utile ricordare, per esempio, l'articolo 14, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede l'ammissibilità di una delega plurima.

Gli «oggetti distinti suscettibili di separata disciplina» ai quali la legge n. 400 del 1988 fa riferimento sono individuati, nel caso in questione, nella articolata produzione di decreti legislativi emanati sulla base della legge n. 59 del 1997.

Ritiene che l'esigenza di indicare con precisione i principi e i criteri direttivi ai quali conformare le norme delegate – costantemente richiamata in sede scientifica (Rescigno, Paladin) – non appare dalla legge n. 59 del 1997.

E quand'anche la sua traduzione applicativa mettesse in luce, su singoli aspetti, carenze (ciò che a suo avviso si verifica su qualche punto), tale insufficienza non sarebbe comunque atta a determinare una condizione di illegittimità costituzionale, se si tiene conto degli orientamenti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale 22 gennaio 1992, n. 4.

In ogni caso, se l'approfondimento di un esame dei profili di natura costituzionale del provvedimento in esame può soddisfare un'esigenza di principio in sé legittima, è certo che assai più produttivo di effetti positivi sull'esercizio della delega in corso appare il concreto esame dello schema di decreto soprattutto per ciò che riguarda i suoi, in effetti non pochi, aspetti controversi.

Una tale disamina può infatti risultare utile per rendere il provvedimento più efficace e meglio aderente alla sua finalità ispiratrice che è – sinteticamente – quella di rendere il comparto distributivo dei carburanti più razionale, trasparente e concorrenziale.

Il Governo ha dichiarato, infatti, di voler mettere a punto un processo di trasformazione di tale settore che, in tempi accelerati e tuttavia compatibili con l'equilibrio economico delle imprese interessate, produca effetti visibili a vantaggio dei consumatori.

In quale grado le misure in via di adozione siano aderenti alla delega e se esse risultino migliorabili sono i quesiti ai quali deve dare risposta la Commissione.

Si tratta di interrogativi ai quali la particolare ampiezza del provvedimento delegato conferisce un particolare valore.

D'altra parte l'esercizio del controllo parlamentare sulla funzione legislativa attribuita al Governo – non a caso previsto dalla legge n. 59 del 1997 con una procedura ben più penetrante di quella fissata in via generale dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 – deve emergere proprio in

tali circostanze, confermando l'accortezza con cui la stessa legge n. 59 è stata concepita e varata.

Confidando nella possibilità che ciò si verifichi, fa notare che il Governo – al di là della possibilità di cui dispone in via generale (articolo 10 della legge n. 59 del 1997) di interventi entro un anno, correttivi e integrativi dei provvedimenti delegati – ha manifestato piena disponibilità, attraverso un'autorevole dichiarazione resa nei giorni scorsi alla Commissione per le questioni regionali, all'accoglimento di proposte migliorative che venissero avanzate in sede di parere.

Se ciò in parte è già avvenuto per quanto riguarda il ruolo e le funzioni delle regioni e delle autonomie locali, dovrà ancora realizzarsi anche in materia di perfezionamento della spinta alla liberalizzazione, di più deciso impulso alla concorrenza e di raccordo con la normativa europea.

Dichiara che, in caso contrario, diventerebbe altrimenti difficile proporre alla Commissione – com'è peraltro sua aspirazione – l'espressione di un parere favorevole allo schema di decreto legislativo.

Passando all'analisi del grado di concorrenza nel settore dei carburanti, evidenzia che è da tempo diffusa l'opinione – confermata peraltro anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame – che il sistema di distribuzione dei carburanti in Italia presenti gravi carenze e squilibri sotto il profilo dell'economicità, della trasparenza e del grado di concorrenza con pregiudizio per lo sviluppo produttivo in particolar modo di alcune aree.

Colpisce, tra l'altro, che nel corso degli ultimi anni, mentre si sono indubbiamente registrati progressi nel campo della raffinazione – attraverso una significativa riduzione dell'impatto ambientale degli impianti e un aumento della qualità media dei prodotti petroliferi – ben poco è invece cambiato nelle altre due fasi della filiera produttiva del settore quali la logistica e la rete distributiva.

Quest'ultima, nel corso degli ultimi venti anni, ha registrato una contrazione consistente solo dei chioschi e dei punti di vendita isolati. Modesta invece è stata, secondo i dati stimati dall'Unione petrolifera, la diminuzione del numero delle stazioni di servizio e di rifornimento; una crescita contenuta (da 400 a 469), infine, ha riguardato gli impianti più moderni, quali gli impianti autostradali.

Facendo notare che il suddetto stato di cose è ben riassunto nella relazione ministeriale illustrativa del provvedimento in esame, laddove si sottolinea l'eccessivo numero degli impianti italiani in rapporto ai *partner* europei comparabili, il loro più ridotto erogato medio e l'insufficiente grado di concorrenza nella distribuzione dei carburanti, constata che in Italia si registra un alto grado di concentrazione nel settore, diversamente dagli altri paesi europei, visto che le società petrolifere detengono la totalità degli impianti autostradali e circa il 70 per cento degli impianti controllati direttamente sono collocati sulla rete stradale. A questi ultimi vanno aggiunti gli impianti dei soggetti indipendenti ma convenzionati con le compagnie per la fornitura di carburanti.

Attingendo sempre alla relazione ministeriale, nota che le caratteristiche di una struttura non concorrenziale sono determinate soprattutto

dalla presenza di barriere per l'ingresso di nuovi soggetti a causa del vigente regime concessorio, del blocco delle concessioni, dei rigidi rapporti contrattuali tra concessionari e gestori e delle difficoltà di abolizione dei vincoli per la vendita di prodotti non petroliferi e per gli orari.

Anche il sistema di approvvigionamento registra infine la posizione dominante di un unico operatore (54 per cento dell'Agip seguita dalla Esso con il 3 per cento).

Meritano, poi, attenzione i riflessi di tale situazione sui prezzi finali dei prodotti petroliferi: i dati forniti dalla relazione ministeriale sono eloquenti. Dal terzo trimestre 1991 il regime amministrato dei prezzi petroliferi è stato sostituito da quello sorvegliato. Dal secondo trimestre 1994 i prezzi sono stati liberalizzati, ma durante tale arco temporale i margini sono cresciuti più del doppio rispetto ai prezzi.

Rilevando che è stato constatato, sia prima che dopo la caduta dei vincoli amministrativi, un sistematico allineamento dei prezzi finali praticati dalle singole compagnie petrolifere, sottolinea – in sintonia con quanto emerge dalla relazione ministeriale – che il venir meno dei predetti vincoli in un mercato sostanzialmente non concorrenziale ha favorito – in proporzione geometrica – non già la liberalizzazione ma le rendite di posizione acquisite precedentemente.

Significative, in proposito, anche le recenti polemiche sui prezzi dei prodotti petroliferi, alimentate dal mancato allineamento al prezzo del petrolio e giustificate prevalentemente alla luce dell'andamento del cambio con il dollaro: giustificazione, tuttavia, non del tutto fondata poiché il prezzo della benzina è stato molto più sensibile agli apprezzamenti della valuta statunitense rispetto ai deprezzamenti.

La corretta lettura di un quadro così caratterizzato è agevolata dai risultati dell'indagine condotta sul settore dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e conclusa nell'ottobre 1996.

Ricordando che di tale lavoro ha tenuto conto il Governo nel delineare gli indirizzi ispiratori del provvedimento in argomento, si augura che esso venga utilizzato in misura ancora più estesa dalla Commissione per formulare nel parere di sua competenza proposte di effettivo perfezionamento dello schema di decreto sottoposto al suo esame.

Notando che nelle «osservazioni conclusive» contenute nell'indagine dell'Autorità garante hanno grande rilievo alcune indicazioni (specialmente quelle contenute nei paragrafi 39, 40, 42, 43, 45, 48, 49 e 50) alle quali si richiama con ogni evidenza il testo predisposto dal Governo, precisa che tale richiamo si verifica in grado limitato con la conseguenza, soprattutto, di uno scarso sostegno all'ingresso in questo mercato, sinora troppo chiuso, di nuovi soggetti.

Pur riconoscendo che, probabilmente, tale scelta è legata alla preoccupazione, in sé condivisibile, che un troppo repentino mutamento delle regole vigenti possa produrre un'accentuazione degli squilibri esistenti e, in definitiva, l'accrescimento di tensioni destinate a pesare negativamente sui consumatori, ritiene doveroso indurre a ricordare più attentamente i tempi e le modalità del processo riformatore piuttosto che – come meno comprensibilmente è avvenuto – gravare tale processo di

troppe cautele e, in certi casi, persino di nuovi vincoli oggettivamente in contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione del mercato.

Constata che l'assenza di una precisazione e, su alcuni punti, di una modifica del provvedimento rischiano di non far conseguire né i vantaggi di una piena liberalizzazione né quelli derivanti dalla permanenza degli attuali equilibri che sono in ogni caso non più accettabili, visto che sono il risultato di strozzature che tanto il Governo quanto gli operatori dichiarano di voler superare.

Dopo aver illustrato l'articolato dello schema di decreto legislativo, avanza alcune ipotesi emendative, tenendo conto delle valutazioni che sono state espresse sia in sede istituzionale (Autorità garante della concorrenza) sia da organismi espressione delle parti interessate.

Si può concordare nel considerare il provvedimento un importante passo avanti nella direzione auspicata dall'Autorità nella indagine conoscitiva «di completare la liberalizzazione di questo mercato, già avviata con quella del prezzo di vendita, che si era dimostrata tuttavia di per sé insufficiente a promuovere un soddisfacente grado di concorrenza».

Tuttavia, ritiene che abbiano rilievo anche alcuni aspetti da considerare insoddisfacenti e sui quali quindi auspica chiarimenti e modifiche.

Quanto all'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto legislativo, fa presente che in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante a un contratto-tipo che assume, perciò, i connotati di uno strumento para-legislativo. La fisiologica dialettica fra le parti viene perciò «ingessata» in una cornice normativa laddove, in un mercato liberalizzato e potenzialmente da aprire a nuovi soggetti, ci si sarebbe attesa, piuttosto, la indicazione, in sede di decreto, di indirizzi di orientamento degli operatori. Tale disposizione è poi straordinariamente rafforzata dal comma 10 che fissa la grave sanzione, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto-tipo, della nullità civilistica, introdotta peraltro senza una chiara base delegante.

Ricorda che su questo punto l'Autorità garante della concorrenza ha rilevato che la regolamentazione tramite fonte di rango legislativo dei rapporti contrattuali tra titolari delle autorizzazioni ed eventuali gestori degli impianti non appare più giustificata dopo il superamento del modello concessorio ed il passaggio al regime autorizzativo previsto dall'articolo 1, comma 1. Auspica sul punto un maggior margine di azione per l'autonomia delle parti.

Relativamente all'articolo 1, comma 7, ricordando che la relazione di accompagnamento del provvedimento motivava la disposizione con ragioni di concorrenza e di tutela del consumatore, ne fa presente l'indoneità allo scopo. In primo luogo considera indispensabile un chiarimento in relazione alle gravi sanzioni previste. La revoca dell'autorizzazione nel caso di esposizione di insegne o marchi di fornitori di carburanti appare infatti in contrasto con l'esposizione dell'insegna o del marchio del titolare dell'autorizzazione, dato che in molti casi le due figure possono coincidere, per cui sembra necessaria una verifica della portata della norma.

Si dovrebbe anche chiarire il rapporto tra l'esposizione dell'insegna o del marchio del distributore indipendente e la necessità di rendere conoscibile al consumatore il marchio dell'impresa petrolifera che ha fornito il carburante al titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

La misura è comunque destinata ad avere riflessi considerevoli soprattutto sui distributori indipendenti: ed è proprio tale risvolto ad essere meno convincente. Il distributore indipendente dovrebbe, infatti, essere libero di organizzare il proprio punto vendita in modo rispettoso degli *standard* propri dei punti vendita appartenenti direttamente a una compagnia petrolifera dalla quale intenda rifornirsi. Può inoltre stipulare con una o più compagnie petrolifere contratti di acquisto esclusivi, nei limiti in cui essi sono consentiti o meno. A questo punto il distributore indipendente ha un legittimo interesse a segnalare tutto ciò al pubblico dei consumatori. E ragionevolmente può farlo in modo efficace soltanto usando le insegne ed i marchi della compagnia petrolifera fornitrice. A questo fine il distributore indipendente potrebbe stipulare con la compagnia un contratto di *franchising* che, nell'ipotesi prospettata, sembrerebbe però precluso. In ogni caso, non potrebbe usare le «insegne o marchi» della compagnia, pena la «revoca dell'autorizzazione». In tal modo si impedisce al distributore indipendente di segnalare alcuni connotati specifici della propria organizzazione. Il distributore indipendente non trarrebbe quindi vantaggio né dalla possibile fedeltà del consumatore alla marca né dalla pubblicità della (o delle) compagnia petrolifera da lui effettivamente distribuita con grave svantaggio rispetto ai punti vendita appartenenti direttamente alla compagnia petrolifera.

Quanto all'articolo 1, comma 3, ritiene che la categoria professionale dei periti industriali, considerando la valorizzazione della quale è stata oggetto in recenti provvedimenti (decreto del Ministero dell'industria del 17 febbraio 1993), potrebbe essere presa in considerazione, limitatamente all'ambito della sua specifica competenza, ai fini della redazione della perizia giurata.

Soffermandosi sugli aspetti formali dell'articolo 1, segnala l'opportunità di prevedere l'abrogazione espressa del comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 745 del 1970 del quale si prevede nel testo la cessazione degli effetti.

Passando all'esame dell'articolo 3, comma 2, sostiene che i principi ispiratori di tale norma sono indubbiamente validi in quanto finalizzati alla sicurezza e alla tutela ambientale.

Si potrebbe, peraltro, valutare l'opportunità di introdurre margini temporali più congrui e un più consistente e autonomo ruolo dei comuni, attesa la loro titolarità nel governo del territorio.

Auspica, poi, all'articolo 5, comma 1, il ricorso ad una terminologia ben precisa. Occorre chiarire che ciò che i titolari dei depositi sono tenuti a fornire non è, genericamente, «il carburante g, ma piuttosto «le capacità di stoccaggio non utilizzate».

Su tale punto ricorda il giudizio critico espresso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo cui «appaiono insoddisfacenti le norme relative alle condizioni di accesso allo stoccaggio (ar-

ticolo 5). In questo ambito sarebbe stato essenziale agevolare politiche indipendenti di approvvigionamento ad opera degli operatori non integrati verticalmente. La soluzione adottata, invece, mantiene un forte potere di condizionamento in capo alle imprese titolari dei depositi e riduce così le possibilità di consistenti riduzioni di prezzo a beneficio dei consumatori».

Conclude, ritenendo che all'articolo 10, pur essendone condivisibile la finalità, visto che si intende intervenire su una pratica contrattuale ritenuta dannosa ai fini della concorrenza, occorre valutare se tale specifica materia possa considerarsi rientrante nella previsione di delega.

Al centro della norma in questione non vi sono infatti problematiche strettamente legate alla «rete di distribuzione dei carburanti», quanto aspetti di politica commerciale che potrebbero forse trovare più organica trattazione in un provvedimento a questo fine specificamente destinato.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria, senatore Umberto CARPI, ringraziando il senatore Duva, relatore, per il contributo apportato con la relazione al miglioramento dello schema di decreto legislativo in titolo, fa presente che il Governo, data la delicatezza e la complessità della materia, intende adottare un atteggiamento di apertura nei confronti delle modifiche che si ritenesse opportuno apportare ad alcuni punti dello schema di decreto, quali quelli evidenziati nella relazione.

Puntualizza, però, che il Governo assumerà una posizione di assoluta fermezza sia sull'esigenza di ammodernare la rete di distribuzione dei carburanti sia sulla necessità di introdurre reali elementi di concorrenza in assenza dei quali non si avrebbero né la riduzione del prezzo dei carburanti né l'ottimizzazione della rete di distribuzione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0003^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, prendendo atto dell'impossibilità dei deputati ad assicurare la partecipazione alla seduta a causa dei lavori dell'Aula, impegnata in votazioni, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in titolo alla seduta del 19 novembre 1997, ore 20,45.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

85^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(2864) Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati

(Parere alla 11^a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario sugli emendamenti)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che il decreto-legge in titolo prevede il blocco temporaneo dei pensionamenti anticipati, fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata. In proposito, fa presente che nell'emendamento 41.0.500 al disegno di legge collegato si dispone la salvezza degli effetti del provvedimento. Sono pervenuti, altresì, alcuni emendamenti, da cui possono conseguire minori risparmi di spesa. Va considerato, tuttavia, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e non risulta formalmente «collegato» alla manovra finanziaria. In assenza di tali requisiti, sembrano mancare i presupposti procedurali necessari all'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Appare opportuno, peraltro, considerare gli effetti – anche sulla base dell'avviso del Tesoro – che l'approvazione eventuale degli emenda-

menti può determinare sull'efficacia finanziaria delle modifiche alla legislazione vigente introdotte dall'emendamento 41.0.500.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di non avere osservazioni da formulare sul testo del decreto-legge. Con riguardo agli emendamenti, esprime parere contrario su quelli 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, suscettibili di determinare effetti finanziari negativi. Non ha invece osservazioni da formulare sull'emendamento 1.2.

Su proposta del presidente COVIELLO, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del decreto-legge, nonchè sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, sui quali formula parere contrario.

(2866) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del decreto-legge recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione, già approvato dalla Camera dei deputati. In quella sede, presso la Commissione bilancio, è stato sollevato il problema della sottostima sia degli oneri finanziari conseguenti alle misure introdotte sia degli effetti positivi di incremento del gettito. Lo stesso rappresentante del Governo ha riconosciuto tale sottostima, segnalando peraltro che il saldo tra il costo dell'incentivo e le maggiori entrate nette (valutate secondo criteri prudenziali) resta comunque tale da determinare un miglioramento dei saldi.

Occorre segnalare in proposito che gli oneri per il 1998 sono coperti attraverso l'utilizzazione degli accantonamenti del fondo speciale e non direttamente sulle eventuali maggiori entrate: riferirsi, quindi, ad un rapporto presumibilmente favorevole tra maggiori entrate ed oneri per il 1998 configura un meccanismo di copertura sostanzialmente diverso da quello previsto nella clausola di copertura di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Segnala, inoltre, che dal sistema informativo della Ragioneria generale risulta che la copertura degli oneri finanziari per il 1998 e 1999 è effettuata a valere su stanziamenti destinati, nel fondo speciale, a regolazione debitorie. Non vi è, però, nella norma alcun riferimento a tale imputazione: appare opportuno, pertanto, osservare nel parere che la copertura non può che avvalersi della quota libera dell'accantonamento di fondo speciale, anche in considerazione del fatto che le somme destinate a regolazioni debitorie non sono considerate nello schema di copertura degli oneri correnti introdotti dalle leggi finanziarie.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si riserva di fornire elementi di valutazione con riferimento alle questioni sollevate dal relatore.

Il relatore FERRANTE propone, anche in considerazione della annunciata presentazione di emendamenti al testo del decreto-legge, di rinviare l'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(2232) DE LUCA Athos ed altri: Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge finalizzato ad istituire una giornata nazionale dedicata ai deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra 1939-1945. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere di nulla osta, a condizione che il «giorno della Memoria» da istituire non costituisca una giornata festiva.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, a condizione che il «giorno della Memoria» da istituire non costituisca una giornata festiva.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1997

46^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1423) CARUSO Luigi: *Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica:* rinvio dell'emissione del parere;

(1522) MINARDO: *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica:* rinvio dell'emissione del parere;

(1891) BOSI: *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica:* rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

II. Esame dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
- DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza

di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Primo semestre 1997) (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per l'anno 1998 (n. 170).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri sui rapporti tra Italia e Algeria, con riferimento alle rivelazioni – vere o presunte – sull'uccisione dei sette marinai italiani nel luglio del 1994.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche (2865).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di direttiva del Ministro delle finanze da impartire al Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), concernente istruzioni sui criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del Servizio per il 1998 (n. 165).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di *Addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167).

Sui lavori della Commissione

- I. Indagine conoscitiva sulle conseguenze della legge n. 84 del 1994 in riferimento ai problemi economici, organizzativi e occupazionali nel sistema portuale italiano, anche con riguardo alla trasformazione delle compagnie portuali in società per azioni: definizione del programma.
 - II. Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi (2882).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti pensionistici anticipati (2864).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Audizione di rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

III. Esame dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Commissario europeo Mario Monti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

- Audizione del professor Claudio Rossano, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università «La Sapienza» di Roma.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 13

Esame di una risoluzione concernente la programmazione radiotelevisiva ed il pluralismo politico, con particolare riferimento alla rappresentazione delle posizioni della «Lista Pannella».

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 20,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 19 novembre 1997, ore 20,45

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.
